

1.600.000,00 I.V.A esclusa - Lotto Sud: Euro 800.000,00 I.V.A esclusa

VI.3) data di aggiudicazione: 25.02.2005

VI.4) numero di offerte ricevute: 2.

VI.8) data di spedizione alla G.U.U.E: 11/03/2005.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

22

Unione Coser Bassa Vercellese - Caresana (Vercelli)

Esito asta pubblica. Servizio di pulizia degli uffici e locali dell'Unione stessa e di tutti i Comuni che la costituiscono

Ente appaltante: Unione Coser Bassa Vercellese;

Oggetto dell'Appalto: Servizio di pulizia degli uffici e locali dell'Unione stessa e di tutti i Comuni che la costituiscono;

Importo annuo a base d'asta: Euro 22.000,00 + I.V.A.;

Soglia di anomalia: 22,30%;

Ditta aggiudicataria: Ditta Penolazzi, con sede in Vercelli, Via Ariosto n. 31;

Ribasso offerto: 22,00%

Importo di aggiudicazione dei lavori: Euro 17.160,00 annui;

Durata dell'appalto: anni due.

23

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Trana (Torino)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 gennaio 2005)

Parte I

Principi Generali e Programmatici

Art. 1

Costituzione del comune

1. Il Comune di Trana è ente autonomo locale, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e secondo le norme del proprio Statuto che ne determinano le funzioni, le competenze, l'articolazione territoriale e l'ordinamento amministrativo ed operativo.

2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni delegate o attribuite da leggi dello Stato o da leggi della Regione fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

Art. 2

Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 17 e confina con quello dei Comuni di Sangano, Cumiana, Giaveno, Avigliana e Reano. Risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.

2. La sede municipale è situata nel capoluogo, in Piazza Caduti n. 1. Le modificazioni della sede comunale sono subordinate alla stessa procedura di modifica

statutaria con il coinvolgimento di tutta la comunità e con l'attivazione dei diversi strumenti di partecipazione popolare disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del consiglio comunale. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonchè ogniquale volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, accompagnato dal Sindaco, si può esibire lo stemma e il gonfalone comunale.

4. Il Consiglio Comunale disciplina e fissa le modalità per l'uso dei gonfaloni e dello stemma da parte di Enti o di associazioni operanti nell'ambito dei territori comunali.

Art. 3

Scopi

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica amministrativa dell'amministrazione.

2. Il Comune, nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia, riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e primario, concorrente alla formazione della nazione ed al mantenimento dello Stato democratico.

3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto il Comune esercita il potere regolamentare rivolto all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonchè al funzionamento degli organi e degli uffici compreso l'esercizio delle rispettive funzioni.

4. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la tutela e la promozione dei diritti individuali e sociali dei cittadini secondo i principi di libertà e di eguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;

b) la promozione della civile e pacifica convivenza, della non violenza e della solidarietà;

c) l'eguaglianza per uomini e donne;

d) la promozione e l'attuazione sul territorio delle pari opportunità.

Art. 4

Tutela dei diritti elementari

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute ed ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona.

2. Attua ogni idoneo strumento per consentirne l'effettivo esercizio.

3. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità dei posti di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia ed al diritto allo studio.

4. Assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione dei territori come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

5. Stimola la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini ed in particolare degli anziani favorendone la trasmissione culturale e stimolandone il confronto con quella delle generazioni più giovani.

6. Opera, inoltre, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi, agisce nel rispetto degli ideali di pace e di solidarietà.

7. Promuove l'accoglienza dei nuovi nuclei famigliari e dei singoli neo residenti, favorendone l'inserimento e l'integrazione nel tessuto sociale, la conoscenza della

storia e delle tradizioni del paese, nonché l'informazione sui servizi offerti dalla struttura socio - amministrativa.

8. Tutela le minoranze etniche e culturali e ne favorisce l'integrazione con la comunità locale nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune, nell'ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a difendere l'ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa dei suoli e dei sottosuoli e per eliminare ogni possibile causa d'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque, per quanto di propria competenza.

2. Il Comune assicura ai cittadini il diritto all'informazione sullo stato del suolo, dell'acqua, dell'aria, della flora, della fauna, della conservazione e della valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

3. Allo scopo di garantire l'assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il Comune può, nei modi e nei termini di legge, beneficiare dell'esperienza e dell'apporto tecnologico ed economico anche dei privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

4. Interviene per la tutela dei patrimoni storici, artistici ed archeologici, incentivandone la ricerca e garantendone il godimento da parte della collettività, anche avvalendosi dell'apparato tecnologico ed economico di privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Art. 6

Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune protegge e promuove lo sviluppo dei patrimoni culturali, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, operando anche in funzione di prevenzione delle ragioni che determinano forme critiche di disagio giovanile, nell'intento di recepire specifici problematiche ed elaborare adeguate risposte.

3. Per perseguire tali finalità, il Comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi e ne assicura l'uso.

4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi saranno disciplinate da apposito regolamento comunale, il quale dovrà prevedere il concorso degli Enti, gruppi ed associazioni alle spese di gestione.

5. L'utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando l'uso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale. In tal caso, la giunta comunale, accertata la rilevanza della finalità sociale che l'Ente, il gruppo o l'associazione persegue, ne autorizza, con proprio atto motivato, l'accesso e l'uso gratuiti.

Art. 7

Uso e gestione del territorio

1. Il Comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell'uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, terziari, turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull'assetto territoriale.

2. Progetta e realizza le opere d'urbanizzazione primaria e secondaria di propria competenza, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate dai piani pluriennali di attuazione.

3. Spetta al Comune il controllo e la vigilanza sull'uso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ed applicando, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.

Art. 8

Viabilità e trasporti - Pronto intervento

1. Il Comune attua un sistema coordinato del traffico dei trasporti e della circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

2. Cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati.

3. Rappresenta le istanze della comunità, intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.

4. Predisporre lo specifico piano comunale di protezione civile ed organizza, in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al Sindaco.

Art. 9

Sviluppo economico

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con l'interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni d'uso del territorio, che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti.

3. Favorisce, in particolare, ogni attività riconducibile all'imprenditoria del terziario a supporto dell'attività industriale, artigianale e commerciale curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.

4. Coordina le attività commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, garantendo funzionalità e produttività del servizio reso ai consumatori.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l'interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l'area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.

6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.

7. Interviene a favore dei privati che indirizzano i propri sforzi economici e finanziari verso ogni forma di attività ricettiva socio-sanitaria ed assistenziale rivolta alla terza-età, ai disabili, ai portatori di handicap, tutelando in primo luogo i bisogni dei meno abbienti.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con l'art. 5 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione acquisendo, per ogni singolo obiettivo, l'apporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.

Art. 11

Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, esercita la propria autonomia

per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa e sociale della comunità locale.

2. Il Comune riconosce che l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. Il Comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l'apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell'indirizzo di politica amministrativa comunale.

4. Il Comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.

5. Promuove incontri, convegni, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l'uso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro pratica attuazione.

Art. 12

Il volontariato nel privato sociale

1. Il Comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che, con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di servizi di solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi.

2. Ove possibile il Comune sostiene, anche finanziariamente, le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei cittadini.

3. Compatibilmente con le disponibilità di locali di proprietà comunale ne ospita le sedi e le attività.

Art. 13

Decentramento ed autonomia

1. Il Comune allo scopo di favorire il migliore funzionamento dei servizi comunali, promuove, ove necessario, il decentramento, costituendo, presso frazioni opportunamente individuate, uffici, impianti e strutture tecniche di supporto, stabilendo, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.

2. Il consiglio comunale assegna i mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività ed il mantenimento dei servizi.

Funzioni, Compiti e Programmazione del Comune

Art. 14

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti per legge dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle proprie funzioni, può adottare forme di decentramento o di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare al Comune competono le seguenti funzioni:

- a) pianificazione dell'area territoriale comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e smaltimento dei rifiuti;

e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

f) promozione e cura dei servizi sociali, sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale, compresi quelli attinenti al suo sviluppo economico e civile;

g) servizi di polizia amministrativa nell'ambito di competenza del territorio comunale.

Art. 15

Le competenze del Comune per i servizi spettanti allo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

3. Spetta anche al Comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza, statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il cui svolgimento sarà impiegato personale specializzato ed all'uopo qualificato.

Art. 16

La programmazione delle attività comunali

1. Il Comune definisce le linee della politica di programmazione, coordinandola con le indicazioni espresse dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri Enti territoriali che assume a base della propria attività.

2. Il Comune definisce e realizza l'azione di programmazione delle attività comunali, con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Il Comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica di gestione del bilancio e delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 17

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere erogati in economia, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi o a società a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipula di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi quando esistono particolari ragioni tecniche ed economiche;
- e) la costituzione di apposita istituzione per l'esercizio di servizi non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f) può individuare ogni altra forma o soluzione che sia consentita dalla legge e possa produrre per il Comune effettivi vantaggi.

2. Il Comune, nella scelta della forma di gestione dei servizi, favorisce il "terzo settore" e le convezioni con cooperative, associazioni di volontariato, imprese o altri soggetti privati privi di ogni fine di lucro.

3. Qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di soggetti pubblici, di società cooperative e di imprese e società private, il Comune può decidere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente ca-

pitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

4. Nella disciplina della istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e di convenzioni con le associazioni di volontariato e cooperative aventi scopi sociali ed ogni altra organizzazione privata a contenuto sociale senza fini di lucro.

Parte II

L'ordinamento Istituzionale del Comune

Art. 18

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO I

I Consiglieri Comunali

Art. 19

Il Consigliere comunale

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

2. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. Il regolamento disciplina le modalità per la trasformazione del gettone di presenza in indennità ai sensi dell'art.82, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

3. I Consiglieri per l'esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

4. E' Consigliere anziano quello che, nell'elezione per il rinnovo del consiglio, ha conseguito la migliore cifra individuale di voti, senza considerare, a tal fine, il Sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di Sindaco.

Art. 20

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, se costituite, delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a n. 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio, su istanza di un consigliere o di un qualunque elettore del Comune.

4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal consiglio comunale decorso il termine di dieci giorni dalla data di notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questo abbia presentato adeguate giustificazioni.

5. Il Consigliere comunale, nei casi stabiliti dalla legge, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

6. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

Art. 21

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Solo tramite il Sindaco o il Segretario Comunale può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti, nonché l'assistenza che gli uffici dell'ente debbono prestare ai consiglieri per consentire l'esercizio del mandato elettorale.

Art. 22

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, con le modalità previste dalla legge. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, qual risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del consiglio.

2. Il seggio che, durante la legislatura, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di Consigliere comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge.

Art. 23

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di presidente del Consiglio lo sostituisce il Vice Sindaco ma, esclusivamente, se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale. In caso contrario, la sostituzione del Sindaco è effettuata da un vicepresidente eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto.

3. La deliberazione è resa dal consiglio immediatamente esecutiva e l'eletto dichiara espressamente di accettare la carica, con registrazione a verbale di tale dichiarazione. Egli assume immediatamente la carica.

4. Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra l'altro, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. E' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si organizzano in gruppi formati da più di un componente e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento stabilisce i modi e le forme di aggregazione, determina i compiti, le funzioni ed i limiti entro cui il gruppo provvede alla sua autogestione.

2. Il regolamento potrà prevedere la costituzione della conferenza dei capigruppo ed il relativo funzionamento.

3. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenuto conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

CAPO II Il Consiglio Comunale

Art. 25

Principi di rappresentanza e di democrazia

1. Il consiglio comunale è il principale organo del Comune e rappresenta l'intera comunità.

2. Al consiglio comunale compete, in modo esclusivo, fissare l'indirizzo di politica amministrativa, elaborare il programma di politica sociale, territoriale ed economica del comune e di controllarne i tempi e i modi d'attuazione.

3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.

4. L'esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al consiglio comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

5. Il consiglio definisce gli indirizzi ai quali si dovrà attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune nell'arco temporale del mandato politico amministrativo. Il regolamento sostanzia le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per ciascuna nomina, le caratteristiche che devono possedere i soggetti per consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all'ente strumentale.

6. Nell'esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari-opportunità.

Art. 26

Elezioni e durata in carica del consiglio

1. La elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio.

3. Il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 27

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 28

Scioglimento del consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per i motivi e con le procedure previsti all'art.141 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

2. Lo scioglimento del Consiglio comporta la contemporanea decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 29

Rimozione e sospensione degli amministratori

1. Il Sindaco, i componenti del Consiglio comunale ed i componenti della Giunta comunale, possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico, o per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 30

Prima adunanza del consiglio comunale

1. Il Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio.

2. L'adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) prestazione del giuramento del sindaco, con le modalità stabilite nell'art.48 del presente Statuto.

c) comunicazione del Sindaco della nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta.

Art. 31

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio provvede, a richiesta ed in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco ha la facoltà di presentare all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione. Detto documento può essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 32

Adunanze

1. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea e ne formula l'ordine del giorno, mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

2. Gli adempimenti di cui al comma precedente, in caso di impossibilità del Sindaco sono assolti dal Vice Sindaco in qualità di Vicepresidente nei casi previsti dall'art.23.

3. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

4. Sono sessioni ordinarie esclusivamente quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione finanziaria.

5. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

7. Gli Assessori non Consiglieri hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco (Presidente del Consiglio) o suo sostituto e dal Segretario Comunale, la cui presenza è necessaria ai fini della validità della seduta.

Art. 33

Consiglio aperto e sedute eccezionali

1. Il Consiglio comunale informa i cittadini della propria attività, oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali, previste nell'articolo precedente, è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del consiglio aperto.

3. Il Consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente statuto. Ricorrendo tale situazione, la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 34

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

3. Le deliberazioni per le quali è richiesto un "quorum" particolare sono assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia.

4. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

5. Non concorrono a determinare la validità della seduta:

- a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
- b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori non Consiglieri.

6. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi, hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento. Il regolamento stabilisce le modalità con cui i consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.

Art. 35

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, quando occorra, può costituire nel proprio seno commissioni ordinarie e speciali: d'indagine e d'inchiesta.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza, nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

4. Le commissioni hanno competenza per materia, tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l'intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili di servizio, degli amministratori di enti, aziende e società partecipate, dei concessionari di servizi comunali.

6. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

7. Il Consiglio può, altresì, istituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è riservata alle opposizioni presenti in Consiglio.

Art. 36

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta.

2. La commissione speciale d'indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

3. La commissione speciale d'inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa dell'Ente. La deliberazione di costituzione, stabilisce la composizione della commissione e ne fissa i poteri, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 37

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Il Consiglio definisce l'indirizzo del Comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull'amministrazione e sulla gestione, anche indiretta, dei servizi dell'Ente ed adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

4. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione comunale. Può, inoltre, impegnare la Giunta a riferire sull'azione di specifici atti di indirizzo.

5. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità alla legge ed al presente statuto. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può essere ugualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari.

CAPO III

La Giunta Comunale

Sezione I

Composizione - Nomina - Cessazione

Art. 38

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero, minimo di quattro (4) e massimo di sei (6) assessori, nominati dal Sindaco, tra cui un Vice Sindaco. Nella Giunta comunale sono, di norma, rappresentati entrambi i sessi.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente dal Sindaco tra i Consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio comunale, purché godano dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva all'elezione, dopo il giuramento.

4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 39

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo "status" degli assessori, sono disciplinate dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

3. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. L'inesistenza di cause ostative viene auto certificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita l'attività di controllo.

Art. 40

Durata - Decadenza - Cessazione

1. La Giunta rimane in carica, con il Sindaco che l'ha nominata, sino alla proclamazione del nuovo Sindaco.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del Sindaco e del consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le ulteriori cause di cessazione della giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli assessori, sono disciplinate dalla legge.

Art. 41

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il Sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

Art. 42

Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

2. Le dimissioni di Assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell'intera giunta comunale. Le surrogazioni devono essere effettuate dal Sindaco, nel termine di dieci giorni.

Art. 43

Decadenza degli Assessori

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, l'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 44

Revoca degli assessori

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può revocare uno o più Assessori.

2. Nei successivi venti giorni, dall'adozione del provvedimento, è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio.

Sezione II

Attribuzioni e Funzionamento

Art. 45

Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, i regolamenti di organizzazione e per i servizi, espressamente indicati dalla legge e dal presente Statuto; i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di applicazione dei C.C.N.L. e di approvazione dei contratti decentrati, nonché, la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi; la deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 46 Funzionamento

1. La giunta può provvedere, con proprie deliberazioni, a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti e la presenza del Segretario Comunale al fine della validità della seduta.

3. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipano, se richiesti dal sindaco, con funzione referente, i responsabili di servizio.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 47 Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco dello svolgimento di attività di indirizzo e controllo, su materie tendenzialmente omogenee.

CAPO IV Il Sindaco

Art. 48 Elezioni, cessazione

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. I requisiti e le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, nonché il suo "status", sono disciplinati dalla legge.

2. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, nella seduta d'insediamento presta, innanzi al consiglio comunale, il seguente giuramento: "Giuro di agire nell'interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento locale".

3. Distintivo del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti (20) giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 49 Competenza

1. Il Sindaco rappresenta legalmente l'ente ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

2. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del comune, esercita i poteri e le altre attribuzioni

che gli vengono assegnati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune approvati dal consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Sindaco, in particolare:

a) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive;

b) nomina, su proposta del Segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi; provvede, avvalendosi dell'apposito nucleo di valutazione, alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce, in caso di esigenze effettive, incarichi di collaborazione esterna e di consulenze ad alto contenuto di professionalità. Tali incarichi, limitati al mandato politico-amministrativo, dovranno essere conferiti con convenzione che stabilisca il termine e gli obiettivi da raggiungere;

c) risponde, personalmente o con delega all'Assessore competente per materia, alle interrogazioni od alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri, fornendo in forma esauriente tutte le informazioni, dati ed altri elementi e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento;

d) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente.

5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il sindaco, in particolare:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;

b) non può avocare a sé, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, salvo che, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d'inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, nominare il Segretario Comunale "commissario ad acta" per surrogare gli organi burocratici nell'adozione degli atti di loro competenza;

c) promuove tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi ed acquisisce, presso gli stessi, informazioni, anche riservate;

d) in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici.

6. Il Sindaco può delegare agli assessori le attribuzioni indicate al comma precedente del presente articolo.

7. Il Sindaco organizza conferenze periodiche con gli Assessori, il Segretario Comunale ed i responsabili della gestione, per l'esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.

Art. 50

Vice Sindaco ed anzianità degli Assessori

1. Il Vice Sindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vice Sindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano, risultando l'anzianità degli assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. La nomina a Vice Sindaco deve essere indicata nell'atto di nomina dell'assessore.

4. L'assessore esterno non può essere nominato Vice Sindaco.

Parte III

Partecipazione Popolare

CAPO I

Istituti della Partecipazione

Art. 51

Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative non aventi finalità di lucro, promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su dimensione di borgata o di frazione.

2. Il Comune interviene attraverso:

a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;

b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'amministrazione;

c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

Art. 52

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la costituzione di libere forme associative finalizzate al sostegno della organizzazione di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità.

2. Istituisce, presso la segreteria del comune, apposito Albo delle associazioni operanti nel territorio.

3. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni, si possono liberamente costituire in comitato di gestione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione ed il funzionamento.

4. I comitati di gestione comunque costituiti riferiscono annualmente sulla loro attività con relazione presentata alla Giunta comunale.

5. Parimenti alla Giunta comunale è riservato il diritto di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dai comitati il cui esercizio sarà conforme alle disposizioni del regolamento.

Art. 53

Valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune può intervenire alla valorizzazione delle libere forme associative, mediante l'assegnazione di contributi mirati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità Traneese.

2. Le libere associazioni per potere essere iscritte nell'Albo comunale di cui all'art. 52 e per potere beneficiare del sostegno del comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta allegando alla stessa lo Statuto o l'atto costitutivo nelle forme del regolamento.

3. L'assegnazione del contributo inteso alla valorizzazione della libera associazione, è disposto con provvedi-

mento della Giunta comunale nel rispetto di quanto stabilito dall'apposito Regolamento comunale.

Art. 54

La partecipazione alla gestione dei servizi d'interesse sociale

1. Possono partecipare alla organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale organismi associativi o cooperative il cui fine coincide e trova riscontro nelle attività e nelle prestazioni che si intende fornire.

2. Su istanza degli organismi associativi o delle cooperative il Consiglio comunale può autorizzare l'organizzazione e la gestione dei servizi d'interesse sociale, affidandoli agli stessi proponenti in regime di concessione o individuando altra forma di intervento, compresa quella partecipativa di supporto o di appoggio alle strutture operative del comune, in modo da assicurare una gestione efficace e trasparente.

3. In ogni caso l'organizzazione e la gestione, ancorché di supporto o d'appoggio, deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento comunale che stabilisce la composizione minima degli organici degli utenti, le loro mansioni e competenze, i criteri e le regole di funzionamento.

4. La gestione dei servizi d'interesse sociale può essere anche affidata ad un comitato di gestione i cui componenti, per non più di un terzo, siano designati in rappresentanza degli organismi associativi o delle cooperative, purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

Art. 55

Gli organismi della partecipazione

1. Il Comune promuove e cura ogni iniziativa che abbia come scopo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini.

2. L'elemento di base delle organizzazioni di partecipazione sarà costituito dall'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione possono essere sentiti con potere consultivo su tutte le questioni di interesse generale della comunità che la civica amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri espressi dagli organismi di partecipazione non saranno mai vincolanti, essi dovranno essere formulati in forma scritta nei modi e nelle forme, stabiliti dal regolamento.

Art. 56

Consulte

1. Il Consiglio Comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l'azione comunale.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.

3. Le consulte sono convocate e presiedute dal Sindaco o dall'assessore delegato per la materia e integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare. Possono essere convocate altresì dalle commissioni consiliari, qualora istituite.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.

5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con l'amministrazione comunale saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 57

Istanze

1. I residenti, che abbiano compiuto il 16° anno di età e coloro che hanno la sede abituale di lavoro nel territorio comunale, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'attività comunale.

2. L'organo al quale è diretta l'istanza, oppure il Segretario su incarico del Sindaco, risponde esaurientemente in forma scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 58

Petizioni

1. I cittadini residenti, che abbiano compiuto il 16° anno di età e coloro che hanno la sede abituale di lavoro nel territorio comunale, possono presentare petizioni scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo. Le sottoscrizioni necessarie dovranno essere almeno 100 (cento).

2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso, entro 30 giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 59

Proposte

1. I cittadini che hanno diritto di eleggere il Consiglio comunale, in numero pari ad almeno il 5% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondenti ad un interesse collettivo.

2. L'organo a cui la proposta è rivolta deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro 45 giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

3. Il Sindaco, se richiesto, fornisce, attraverso un suo delegato, a chi intende fare la proposta, l'assistenza per la relativa redazione. Il Sindaco, fatto salvo il termine previsto nel comma precedente, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l'intervento dell'organo collegiale competente.

4. Le proposte non possono concernere gli atti programmatici, la materia dei tributi e delle tariffe, le espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 60

Referendum

1. Il referendum può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza del Comune di Trana.

2. Il referendum non è ammesso:

- a) in materia di imposte, tasse, rette e tariffe;
- b) per gli atti di designazione, nomina e revoca;
- c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune e dei suoi enti strumentali.

3. Il quesito referendario deve rispondere ai requisiti di chiarezza ed omogeneità.

4. Il referendum può essere indetto a iniziativa di:

- a) un numero di elettori del Comune di Trana non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali,
- b) il consiglio comunale.

5. Quando la consultazione referendaria riguarda la revoca o la modifica di un atto amministrativo, fatta eccezione per i referendum concernenti regolamenti del comune, atti di pianificazione urbanistica generale od esecutiva, piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, piani per la disciplina del traffico e dei trasporti, la richiesta deve essere presentata al Sindaco entro sessanta giorni dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo. Le operazioni di voto si svolgeranno entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta.

6. La richiesta di referendum è avanzata da un comitato promotore composto di almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che cura la raccolta delle firme.

7. L'amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme presso la segreteria del comune. Il comitato promotore può organizzare ulteriori punti di raccolta. Tutte le firme devono essere autenticate.

8. Al comitato promotore vanno notificate tutte le determinazioni del comune concernenti la richiesta di referendum.

9. L'ente può adottare apposito regolamento per la ulteriore disciplina della consultazione referendaria.

CAPO II

Partecipazione al Procedimento Amministrativo

Art. 61

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata alla legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire, nonché, ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio.

2. Quanti sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e, nel corso della sua formazione, possono presentare memorie e documenti che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

4. L'amministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo apposito verbale, da acquisire agli atti dell'istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

Art. 62

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti direttamente interessati, nonché, ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo;
- b) l'oggetto del procedimento amministrativo;
- c) le modalità con le quali si potrà avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per difficoltà nell'individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti partico-

larmente gravosa, l'amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

3. Il Comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge.

CAPO III

Diritto di Accesso e di Informazione

Art. 63

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute, a disposizione dei cittadini, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e di tutti regolamenti comunali vigenti.

Art. 64

Diritto d'accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune e dai soggetti che gestiscono servizi pubblici, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina anche l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento secondo le disposizioni delle leggi vigenti, dei relativi costi di produzione.

3. Per ogni settore, servizio o unità operativa degli uffici, l'amministrazione del Comune, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all'istruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.

4. Compete alla civica amministrazione costituire apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

Parte IV

L'ordinamento Amministrativo del Comune

CAPO I

L'ordinamento degli Uffici

Art. 65

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale, al direttore generale ed ai dirigenti, se nominati, ed agli altri funzionari direttivi responsabili.

2. Il Comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.

Art. 66

Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. L'ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguita anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- c) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

Art. 67

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare dell'ufficio, iscritto nell'apposito Albo previsto dal D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, gestito dall'Agenzia Autonoma.

2. La legge dello Stato ed il C.C.N.L. regolano lo "status" e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale.

3. Il Segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, roga tutti gli atti in cui l'Ente è parte, nonché svolge tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dall'ordinamento dell'ente.

Art. 68

Il Direttore Generale

1. Il Comune di norma attribuisce le funzioni di direttore generale al Segretario Comunale ovvero può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un direttore generale esterno.

2. La legge ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il Segretario comunale dell'ente se tali due figure non coincidono.

Art. 69
Il Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere la figura del vicesegretario.

2. Il Sindaco, su proposta del Segretario comunale, può incaricare delle funzioni di vicesegretario, un dipendente del livello apicale del Comune in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per Segretario comunale.

3. Il vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario comunale, sostituendolo, nei limiti e con le procedure stabilite dall'Agenzia Autonoma, nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art. 70
Personale direttivo

1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai responsabili degli uffici o dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché l'attività di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché, tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente.

3. Gli incaricati suddetti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa e gestionale posta in essere e del raggiungimento dei risultati.

Art. 71
Incarichi di responsabile di servizio

1. Il Sindaco, su proposta del Segretario comunale, propone agli uffici ed ai servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile.

2. Gli incarichi disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

Art. 72
Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti apicali, di direzione d'ufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del Sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego, di durata triennale o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale, nonché l'assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

Art. 73
Responsabilità

1. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

2. I funzionari preposti ai singoli servizi o uffici dell'organizzazione dell'ente sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

3. Gli atti monocratici previsti dalla legge sono adottati dal Sindaco, dal Segretario comunale e dai responsabili delle strutture di vertice.

CAPO II
Organizzazione e Gestione dei Servizi

Art. 74
Gestione dei servizi

1. L'attività diretta a conseguire la maggiore utilità collettiva, nel quadro delle finalità sociali che costituiscono l'obiettivo del comune, viene svolta dall'ente attraverso servizi pubblici, che vengono istituiti e gestiti ai sensi di legge. I servizi possono avere, sia rilevanza sociale, che riguardare la produzione di beni e servizi, con caratteristiche imprenditoriali.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società con partecipazione di capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché, tra la forma singola e quella associata mediante convenzione o consorzio.

5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 75
Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere principi che ne uniformino l'attività con gli indirizzi generali del comune, e principi di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 76
Organi dell'azienda

1. Il Presidente ed i componenti del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, fra persone estranee al comune, in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti o per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

2. Il Direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 77

Designazione, durata in carica e revoca degli organi degli enti

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il Sindaco, nomina i rappresentanti del Comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti.

2. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i rappresentanti del comune in società o in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori in regime di prorogatio come previsto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

3. Il Sindaco può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal consiglio comunale.

CAPO III

La Collaborazione con Enti Pubblici

Art. 78

Principi

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 79

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la città metropolitana e con altri Enti pubblici o privati per l'organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 80

Consorzi

1. Il Comune può costituire con altri enti, secondo la previsione della legge, consorzi:

a) per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;

b) per l'esercizio di altre funzioni o servizi, secondo le norme dettate per gli enti locali.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costituita dal consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

Art. 81

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Comune è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma eventualmente promossi da altri soggetti pubblici.

3. Gli accordi conclusivi, di cui al presente articolo, sono approvati con atto formale del Sindaco.

4. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni nonché, quelle contenute nella legge sui procedimenti amministrativi.

Art. 82

La conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi rappresenta per il Comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza.

2. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell'art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

4. Le decisioni della conferenza di servizi sono valide e producono effetti se assunte a maggioranza delle amministrazioni intervenute.

5. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dell'amministrazione stessa.

6. Tale equivalenza di assenso non è ammessa qualora, entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della seduta della conferenza, l'amministrazione interessata comunichi il proprio motivato dissenso. Il termine dei 20 (venti) decorre, per la pubblica amministrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione del comune sulle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

7. Il Comune potrà sempre definire, attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 83

La convocazione della conferenza dei servizi

1. La convocazione della conferenza dei servizi spetta al Sindaco che vi provvede con avvisi da recapitare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno trenta giorni pieni prima della data della seduta.

2. Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo ove la conferenza sarà tenuta. Dovrà anche elencare le amministrazioni pubbliche che sono state convocate.

3. Al Sindaco spetta altresì l'obbligo di allegare all'avviso di convocazione anche tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché, tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.

Art. 84

Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

1. Il Comune, attraverso il Consiglio comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli Enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano l'attività degli Enti e degli organismi stessi.

3. Il Consiglio comunale, nella sua autonomia, e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, adotta le determinazioni che ritiene opportune e convenienti per la comunità.

Art. 85

Personale addetto ai servizi

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, istituzioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi di settore.

Parte V

L'ordinamento Finanziario

CAPO I

Patrimonio e Contabilità

Art. 86

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità della legge.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. L'elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo ed aggiornato a norma del regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 87

I contratti

1. La stipulazione dei contratti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge ed in conformità alle prescrizioni del regolamento per la disciplina della procedura contrattuale.

Art. 88

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento, sono emanate le norme che disciplinano la contabilità dell'ente.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché, siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

3. Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario la giunta, con propria deliberazione, definisce il piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione annuale. Il PEG deve evidenziare gli obiettivi della gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati.

4. Gli atti ed i provvedimenti di gestione correlati all'azione del PEG competono al Segretario comunale, esclusivamente nel caso di attribuzione delle funzioni di cui all'art.68 del presente Statuto, e ai funzionari responsabili dei servizi.

CAPO II

Controllo Interno

Art. 89

Controllo economico-finanziario

1. Spetta ai responsabili dei servizi o degli uffici con incarichi di direzione, l'obbligo di verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi e con gli indirizzi di politica amministrativa perseguiti dalla amministrazione comunale.

2. A tal fine i responsabili dei servizi o degli uffici redigono e presentano, con le modalità e con la periodicità stabilite dal regolamento di contabilità, al segretario comunale, ovvero al direttore generale se nominato, relazioni sull'avanzamento e sullo stato d'attuazione dei programmi, formulando, nel contempo, osservazioni, rilievi e proposte per migliorare l'attività gestionale.

Art. 90

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.

Art. 91

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è organo ausiliario del comune. La sua durata in carica è regolata dalla legge.

2. Il Revisore è eletto dal consiglio comunale. L'elezione, le cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza e le responsabilità del Revisore, sono previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Il compenso spettante al revisore è stabilito con la deliberazione di nomina, e dagli adeguamenti successivi, secondo la normativa vigente.

4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempimento, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione.

5. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza naturale prevista per il sostituito.

Art. 92

Doveri

1. Il revisore adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio del comune o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di collaborare, nonché, dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia

ente cui il comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale.

3. Il revisore, se richiesto, partecipa alle sedute del consiglio, delle commissioni, della giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni. Può prendere la parola, per dare comunicazioni e fornire spiegazioni, a richiesta del presidente dell'organo, o se da questi autorizzato.

Parte VI

Attività Regolamentare - Disposizioni Finali

CAPO I

Attività Regolamentare

Art. 93

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti dell'art.7 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti dello Stato, della Regione e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito territoriale del comune;

c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché, il nuovo regolamento disciplina l'intera materia, già trattata dal regolamento precedente.

Art. 94

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla giunta comunale, ai cittadini, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art.42 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti adottati dal Consiglio Comunale entrano in vigore trascorsi quindici (15) giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

CAPO II

Approvazione e Revisione dello Statuto

Art. 95

Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza richiesta non sia raggiunta, la votazione deve essere ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è quindi approvato se ha ottenuto, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Lo Statuto, dopo l'approvazione è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta (30) giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 96

Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del consiglio comunale con le stesse modalità e procedure di cui all'articolo precedente.

2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non sia decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.

3. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

Disposizioni Finali

Art. 97

Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

Comunità Montana Val Sangone - Giaveno (Torino)

Statuto (Approvato con deliberazione del Consiglio n. 24 del 21 febbraio 2005)

La Comunità Montana Val Sangone, nel quadro dei principi dell'Unione Europea, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel rispetto della Costituzione fondata sui valori propri della Lotta di Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro Paese, riaffermando il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza, all'uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione, coerentemente al rispetto della dignità della persona umana e dei valori della sua popolazione; perseguendo le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni; promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico - locali che caratterizzano il suo territorio; promuovendo, nel rispetto della vocazione del territorio, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei beni naturalistici e assicurando il riconoscimento dei diritti degli animali; assumendo, come valori fondanti, l'educazione alla pace e alla nonviolenza; la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale e della pari dignità di genere; operando a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia; adotta il presente Statuto.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizioni e Principi fondamentali

1. Ai fini del presente statuto col termine:

a) Comunità montana si intende la Comunità Montana Val Sangone;

b) legge sulla montagna si intende la legge 31 gennaio 1994 n. 97 e successive modifiche;

c) con ordinamento degli enti locali si intende il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

d) con testo unico delle leggi regionali sulla montagna si intende il testo unico delle leggi regionali sulla montagna di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successiva modificazione.

2. La Comunità Montana Val Sangone è un Ente locale autonomo di governo, ha lo scopo di promuovere la

valorizzazione della zona montana per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

3. La Comunità Montana Val Sangone opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità, fondando la sua azione nel rispetto della persona, sui principi di sussidiarietà, del partenariato, della pluralità e sulla solidarietà. Garantisce la reale partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla vita amministrativa dell'Ente. Conferma la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di efficienza, di economicità, di efficacia e di pubblicità.

4. L'attività propria è disciplinata dai principi e dagli istituti previsti dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi Statali, Regionali e dal presente Statuto.

Art. 2

Territorio - Sede - Segni distintivi

1. La Comunità Montana Val Sangone, ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 2003 n. 19, Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 19 luglio 2004, è formata dall'insieme territoriale dei Comuni di Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie, il cui territorio è composto in ettari 16.728 totalmente montano.

2. La Comunità Montana Val Sangone ha sede in Giaveno. Eccezionalmente gli organi della Comunità Montana possono riunirsi in luogo diverso da tale sede.

3. Nell'edificio adibito a sede della Comunità montana l'organo esecutivo destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

4. La Comunità Montana è dotata, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone ed un proprio stemma. L'uso e la riproduzione di tale stemma per fini non istituzionali devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 3

Attribuzioni e finalità

1. La Comunità Montana esercita le funzioni proprie e delegate e gestisce gli interventi speciali per la montagna, stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

2. In particolare la Comunità Montana, nell'esercizio delle funzioni nei settori organici dei servizi alla persona, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

a) Promuove il miglioramento e l'armonico riequilibrio delle condizioni di vita della popolazione attraverso l'erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all'attività economica e sociale, pubblica e privata, idonei a favorire il miglioramento stesso;

b) Promuove la tutela delle tradizioni locali, la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale del territorio e ne favorisce la conoscenza e l'approfondimento;

c) Sostiene lo sviluppo armonico del territorio, compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dell'associazionismo cooperativo, con specifici programmi, anche al fine di attivare risorse private per finalità pubbliche;

d) Attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto montano, per tutelare e valorizzare le zone agricole, il patrimonio forestale, la difesa del suolo e dell'ambiente, contro le fonti di inquinamento atmosferico, terrestre, acustico ed idrogeologico, per assicurare ai cittadini condizioni di vita che salvaguardino la loro salute.

e) Concorre a rendere effettivo il diritto al lavoro, promuovendo azioni di formazione ed orientamento professionale;

f) Favorisce, attraverso il sistema della concertazione ed utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata, lo sviluppo locale integrato in una logica di sussidiarietà, di partenariato pubblico - privato, realizzando la partecipazione attiva di tutti gli attori economici e sociali, partendo dai bisogni, dalle caratteristiche e dalle vocazioni di sviluppo del territorio;

g) Promuove il partenariato tra l'Amministrazione pubblica, le rappresentanze di categoria e professionali, le rappresentanze economiche, le imprese e il volontariato;

h) Riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo come risposta a bisogni sociali, civili e culturali, sostiene la pratica sportiva e l'impiego del tempo libero quali momenti essenziali ed autonomi della formazione della personalità, ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.

Art. 4

Spese di funzionamento della Comunità Montana

1. Tutti i Comuni facenti capo alla Comunità Montana partecipano annualmente alle spese di funzionamento della Comunità Montana stessa.

2. La ripartizione delle spese sarà effettuata tenendo presenti i seguenti parametri l'estensione del territorio ed alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Sezione I

Organi elettivi

Art. 5

Organi

1. Sono organi della Comunità Montana l'organo rappresentativo, l'organo esecutivo ed il Presidente.

2. L'organo rappresentativo, denominato Consiglio della Comunità Montana, e l'organo esecutivo, denominato Giunta Esecutiva sono composti da sindaci, assessori anche esterni o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

CAPO I

Il Consiglio

Art. 6

Costituzione del Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità Montana è costituito da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza ove presente, per ciascuno dei Comuni membri.

2. I rappresentanti dei Comuni della Comunità Montana sono eletti dai Consigli dei Comuni partecipanti, con il sistema del voto limitato ad una preferenza.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di Comuni facenti parte della Comunità Montana.

4. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

5. La seduta di cui al comma quattro è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 7
Durata in carica

1. Il Consiglio della Comunità Montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.

2. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.

3. I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei nuovi rappresentanti.

4. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8
Incompatibilità e convalida dei Consiglieri

1. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del capo secondo del D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili.

2. Nella seduta immediatamente successiva alla sua costituzione, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti alla luce delle norme del capo secondo del D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili.

3. I membri del Consiglio della Comunità decadono dalla loro carica:

a) a seguito di intervenuti motivi di ineleggibilità od incompatibilità accertati con apposita deliberazione adottata dal Consiglio a maggioranza di voti espressi mediante scrutinio segreto;

b) a seguito di revoca della loro nomina da parte del competente Consiglio comunale.

Art. 9
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera popolazione della Comunità Montana.

3. E' Consigliere anziano il più anziano di età.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio di Comunità ed al Consiglio del comune, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio del comune entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, c. 1, lett. b), numeri 3) e 4) del D.Lgs. 267/2000.

5. I Consiglieri hanno diritto:

a) ad ottenere dagli uffici della Comunità Montana, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;

b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta è riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

d) di richiedere, in numero non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati, la convocazione del Consiglio, indicando le questioni che il Presidente deve inserire all'ordine del giorno;

e) ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 17, c. 38 della L. 127/97 di richiedere, in numero non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati, l'esercizio del controllo da parte dell'organo regionale o del difensore civico, se istituito, sulle deliberazioni della Giunta;

f) di percepire le indennità stabilite dalla legge.

6. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.

Art. 10
Decadenza dei Consiglieri
per mancata partecipazione alle sedute

1. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

2. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile il Consiglio comunale che lo ha eletto valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza assoluta, sindaco incluso, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

3. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede della Comunità Montana per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.

Art. 11
Competenze

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della comunità stessa.

2. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;

d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;

e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;

n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei responsabili dei servizi;

o) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni;

p) i piani regolatori intercomunali.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

Art. 12

Gruppi consiliari

1. Sono istituiti i gruppi consiliari, la cui disciplina è stabilita dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;

b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;

c) i gruppi consiliari possono anche essere costituiti da uno o più Consiglieri, dandone comunicazione al Consiglio e al Segretario, specificandone la composizione compresa l'individuazione del Capo Gruppo. Ogni gruppo è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo Gruppo.

d) I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa e cessati dalla carica, debbono far pervenire alla Segreteria della Comunità Montana, la dichiarazione relativa che indichi a quale Gruppo intendono appartenere.

Art. 13

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.

2. Il regolamento disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei seguenti principi.

3. Tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle commissioni può essere conseguito anche attraverso il voto ponderato.

4. Le commissioni permanenti hanno per compiti principali l'esame preventivo e la relazione al Consiglio sulle deliberazioni e sugli atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio, nonché sullo svolgimento di attività conoscitiva su temi di interesse della Comunità Montana; il regolamento individua i casi in cui l'esame preventivo e la relazione delle commissioni sono obbligatori.

5. Le commissioni speciali di indagine e d'inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposte sui temi assegnati; l'altra commissione può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nell'attività amministrativa. La presidenza delle commissioni d'inchiesta è assegnata ad un Consigliere di minoranza.

6. Le commissioni, nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse possono: provvedere alla consultazione dei soggetti interessati; tenere udienze conoscitive chiedendo l'intervento di soggetti qualificati e dei candidati a rappresentare la Comunità Montana in enti, aziende e istituzioni e società, nonché dei concessionari dei servizi della Comunità Montana; presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.

7. Le commissioni devono sentire il Presidente e i membri della Giunta quando questi lo richiedano e possono essere consultate dalla Giunta su iniziativa di questa, limitatamente alle materie di competenza della Giunta stessa.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal regolamento.

Art. 14

Deliberazioni

1. L'iniziativa delle deliberazioni spetta:

a) alla Giunta;

b) al Presidente;

c) a ciascun Consigliere;

d) a ciascun Consiglio Comunale.

Art. 15

Elezioni

1. Nell'esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge e il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere della Comunità Montana. Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi di cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal regolamento e fatte salve le disposizioni relative all'incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della comunità medesima.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, fino alla copertura dei posti previsti.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 16 Regolamento

1. Il Consiglio adotta il regolamento, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

CAPO II La Giunta

Art. 17 Composizione ed elezione

1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal vice Presidente e da un numero massimo di cinque componenti, scelti tra i Consiglieri di Comunità.

2. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il vice Presidente e la Giunta, nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente e di vice Presidente e di componenti della Giunta. Nel documento vengono elencati i componenti la Giunta tenendo presente quanto previsto dal successivo art. 22. 2. Il documento viene illustrato dal candidato alla carica di Presidente.

4. Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio. Esso deve contenere l'indicazione delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai singoli componenti.

5. Il Presidente, il vice Presidente ed i componenti della Giunta, debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.

6. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto, secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. 267/2000. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente. In caso di dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti della Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

7. La variazione numerica dei componenti la Giunta, effettuata dopo l'elezione, deve essere proposta al Consiglio mediante un'integrazione al documento programmatico presentata con le modalità di cui al comma 3.

Art. 18 Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve contenere la proposta di nuove linee politico amministrative e la composizione della nuova Giunta. Viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.

3. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Presidente.

Art. 19 Competenze

1. La Giunta, organo di governo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente, del Direttore-Segretario o degli incaricati delle posizioni organizzative;

b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;

c) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

d) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

e) ad autorizzare a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello e le nomine dei relativi legali;

f) ad accettare i lasciti e le donazioni;

g) a concedere le sovvenzioni, i contributi, i sussidi ed i vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nel rispetto dello specifico regolamento;

h) a conferire gli incarichi professionali di natura fiduciaria relativi alle materie di propria competenza;

i) ad esprimere i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi;

l) ad adottare i regolamenti di organizzazione;

m) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 20 Funzionamento

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Le adunanze non sono pubbliche.

3. Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.

4. Alle sedute di Giunta assiste e partecipa il Segretario generale al quale sono attribuite le funzioni di verbalizzante.

CAPO III Il Presidente

Art. 21 Competenza

1. Il Presidente della Comunità Montana ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al Direttore-Segretario o degli incaricati delle posizioni organizzative;

c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con gli incarichi eventualmente a questi rilasciate;

d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere più anziano;

e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore-Segretario verbalizzante;

f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;

g) rappresenta la Comunità montana nei giudizi;

h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

j) adotta, di concerto con il Direttore-Segretario e gli incaricati delle posizioni organizzative, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

k) promuove tramite il Direttore-Segretario indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

l) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi informazioni;

m) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

n) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

o) indice i referendum, deliberati dal Consiglio su iniziativa popolare;

p) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso;

q) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

r) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.

Art. 22 Vice Presidenza

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e può essere delegato dal Presidente a norma del successivo art. 23.

2. In caso di assenza o impedimento, il Vice-Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano. E' componente della Giunta anziano quello indicato per primo nella lista allegata al documento programmatico per l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e della Giunta.

Art. 23 Incarichi e deleghe del Presidente

1. Il Presidente può conferire deleghe amministrative al Vice Presidente ed agli assessori. nelle materie omogenee definite dall'apposito regolamento e se del caso su materie specifiche ai singoli Consiglieri.

2. Il Presidente può delegare la sottoscrizione di particolari atti al Direttore-Segretario e agli incaricati delle posizioni organizzative.

Sezione II: Ordinamento degli uffici e dei servizi

CAPO I L'organizzazione amministrativa

Art. 24 Principi e criteri generali

1. L'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità Montana è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal personale dipendente, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente statuto e da appositi regolamenti.

3. La gestione del lavoro è improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro, con valutazione dei risultati conseguiti per ciascun progetto;

c) individuazione di responsabilità per i gestori dei programmi e dei progetti, qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati sia ad essi imputabile.

4. Ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'ente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi con l'acquisizione del conforme parere del Direttore-Segretario e degli incaricati delle posizioni organizzative interessati.

Art. 25 Personale

1. La Comunità Montana promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e con l'opportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Conformemente ai principi della legge, il regolamento di organizzazione disciplina la dotazione organica del personale, il funzionamento degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento.

4. Lo stesso regolamento disciplina l'attività dell'ente, che deve essere informata ai principi dettati dal precedente articolo, coniugati con le seguenti prescrizioni:

a) trasparenza e per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;

b) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane.

Art. 26

Direttore-Segretario

1. La Comunità Montana si dota di un Direttore che svolga anche le funzioni di Segretario.

2. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità Montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Direttore-Segretario della Comunità Montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

4. Il Direttore-Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, e oltre alle competenze di legge, in particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;

b) predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità Montana;

c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità Montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;

d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità Montana e le commissioni d'appalto;

e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;

f) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;

g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.

5. Il Direttore-Segretario, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità Montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

6. Stila i verbali delle adunanze con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale, che ne attesta l'esattezza e l'autenticità.

Art. 27

Incaricati delle posizioni organizzative

1. Agli incaricati delle posizioni organizzative spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, com-

presa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

2. In particolare compete agli incaricati, oltre a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs 267/2000, dare esecuzione alle deliberazioni di Consiglio e di Giunta ed attenersi alle direttive impartite dal Presidente e dal Segretario-Direttore.

3. Essi sono preposti ai singoli settori dell'organizzazione dell'ente e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

4. Ad un incaricato delle posizioni organizzative può essere affidato lo svolgimento delle funzioni vicarie in caso di assenza o di vacanza del titolare dell'ufficio di Direttore-Segretario e funzioni ausiliarie quando il titolare dell'ufficio sia presente, ma impedito per motivi di fatto o di diritto.

CAPO II

Controllo Interno

Art. 28

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 29

Revisore dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dal revisore dei conti.

2. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio della Comunità Montana con le modalità stabilite dalla legge; il candidato, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza.

4. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera di competenza e sentire il Direttore-Segretario e gli incaricati delle posizioni organizzative della Comunità Montana, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti della Comunità Montana in qualsivoglia ente cui la Comunità eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. Il revisore, se invitato, assiste alle sedute del Consiglio, delle commissioni consiliari, della Giunta esecutiva; può su richiesta del Presidente di ciascun organo, prendere la parola per fare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla sua attività.

Art. 30

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 31

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. L'organo competente, la modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 32

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni del Direttore-Segretario e degli incaricati addetti all'area delle posizioni organizzative, nonché i comportamenti degli stessi relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta esecutiva.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell'attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è presupposto indispensabile ai fini dell'accertamento delle responsabilità del Direttore-Segretario e degli incaricati delle posizioni organizzative, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 33

Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni degli organi della Comunità Montana ed all'obbligo della comunicazione, anche informale, alla Giunta esecutiva, salvo i casi previsti dal regolamento.

TITOLO III

METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I

Servizi pubblici

Art. 34

Principi generali

1. Le forme di esercizio e gestione delle attività economico - sociali svolte dalla Comunità Montana sono determinate sulla base dei seguenti criteri:

a) raggiungimento delle dimensioni di offerte idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico - scientifiche esistenti;

b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione, ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti della Comunità Montana e degli enti interessati al servizio.

c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per l'aumento dell'occupazione locale.

Art. 35

Servizi pubblici

1. La scelta fra le diverse forme di affidamento dei servizi pubblici spetta al Consiglio con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di apposite analisi e valutazioni attuate con i metodi suggeriti dalle discipline aziendali.

2. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; in tal caso la Comunità Montana può partecipare con proprie quote a società di capitali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni e consorzi, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società di capitali, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

3. La Comunità può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali mediante la partecipazione dell'ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, le cui finalità assumano rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti della Comunità.

4. Il Consiglio può altresì disporre la partecipazione dell'ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguano finalità di interesse comunitario.

5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti della Comunità, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

CAPO II Strumenti di attuazione

Art. 36 Tipologia

1. Sono strumenti di attuazione delle attività socio - economiche territoriali:

- a) il piano pluriennale di sviluppo socio - economico;
- b) carta di destinazione d'uso del suolo;
- c) i programmi annuali operativi;
- d) i progetti speciali integrati,
- e) i piani di settore;
- f) i programmi o progetti specifici,
- g) provvedimenti previsionali previsti dalla legge.

Art. 37 Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico

1. La Comunità Montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 38 Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

2. La carta di cui al comma precedente, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 39 Programmi annuali operativi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione pre-

visionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

Art. 40 Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 41 Piani di settore

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana può dotarsi di piani e programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

Art. 42 Progetti o programmi specifici - piani di servizi

1. I progetti specifici, nell'ambito dei progetti speciali integrati, dei piani di settore, dei regolamenti, in coerenza col piano pluriennale di sviluppo socio-economico, costituiscono il provvedimento operativo concreto per la realizzazione di iniziative e di attività.

2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l'altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le modalità di finanziamento, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

CAPO III Collaborazione con Enti Pubblici

Art. 43 Rapporti istituzionali con enti pubblici

1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

3. In particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla società di diritto privato, e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 44

Rapporti con i Comuni e con altri enti pubblici

1. L'esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione alla Comunità Montana presuppone un accordo tra la Comunità Montana e l'ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l'impegno dell'ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie e organizzative necessarie per l'esercizio della delega.

2. La Comunità Montana può, delegare ad altri enti, di volta in volta la realizzazione dei programmi di intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

3. La Comunità Montana cura l'informazione dei Comuni membri circa la propria attività.

4. D'intesa con i Comuni, la Comunità Montana promuove la costituzione della conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo fra l'attività dei Comuni e quella della Comunità stessa.

5. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la partecipazione alla Consulta dei Presidenti delle Comunità Montane.

Art. 45

Gestione da parte della Comunità Montana di funzioni proprie dei Comuni o ad esse delegate da esercitarsi in forma associata

1. I Comuni membri della Comunità Montana Val Sangone, o parte di essi possono organizzare l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità Montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.

4. Ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000, la Comunità Montana, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercita in forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni.

5. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I Trasparenza

Art. 46 Principi generali

1. La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli

obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2. A tal fine la Comunità Montana:

a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;

b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;

d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati ed in particolare delle associazioni di volontariato ai servizi di interesse collettivo;

e) istituisce consulte, disciplinate nella delibera consiliare di costituzione circa la loro composizione e modalità di funzionamento, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori di attività e per assicurare il confronto con quanti operano in essi;

f) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze proprie e con le altre Comunità Montane;

g) provvede alla consultazione della popolazione;

h) prevede il referendum consultivo;

i) istituisce il difensore civico.

Art. 47

Informazione

1. La Comunità Montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. La Comunità Montana, nel rispetto del segreto d'ufficio, mette a disposizione di chi ne abbia interesse le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.

3. La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4. La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 48

Accesso

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso comprende di norma la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia.

4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.

Art. 49

Rapporti economici con i privati

1. Un apposito regolamento stabilisce criteri per l'erogazione di contributi, sussidi, e, in genere, benefici economici ad Enti, privati e ad altri soggetti.

CAPO II

Organismi di partecipazione

Art. 50

Associazioni

1. La Comunità Montana valorizza le libere associazioni, anche non aventi personalità giuridica, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni di volontariato,

che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all'azione stessa, autorizzando l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi ed, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

Art. 51 Consulte

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta incaricato per la materia e integrate dalla rappresentanza consiliare nominata rispettando la proporzione tra i vari gruppi.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere esaminati dai competenti organi della Comunità Montana.

5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento.

CAPO III Attività di partecipazione

Art. 52 Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

2. Ai fini del presente statuto si intendono:

a) per istanza: la richiesta scritta presentata da cittadini singoli o associati per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana;

b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità Montana o da un numero minimo di 150 cittadini residenti diretta a porre all'attenzione dell'amministrazione una questione di competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di duecentocinquanta cittadini, per sollecitare l'adozione di un atto di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio e della Giunta.

3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 53 Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio può disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinioni, inchieste, raccolta di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 54 Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza di Consiglio o della Giunta.

2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana, con le condizioni previste dal regolamento anche in relazione all'individuazione dei soggetti legittimati a richiederlo.

4. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, statuto della Comunità Montana, piano di sviluppo socio-economico, piani regolatori, strumenti urbanistici, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

5. L'ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal difensore civico, dal Segretario-Direttore e dall'incaricato dal responsabile del servizio interessato.

6. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio, o di almeno il venti (20%) per cento degli elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, o di almeno la metà dei Comuni.

7. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro i termini previsti nel regolamento.

8. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

9. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta devono deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio o la Giunta possono disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata a maggioranza dei voti.

Art. 55 Nomina del difensore civico

1. E' istituito il difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità Montana, nonché a tutela dei diritti e interessi dei cittadini.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. I candidati alla carica possono essere designati dai gruppi consiliari, dalla Giunta, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali, imprenditoriali, culturali, di volontariato operanti sul territorio della Comunità Montana. Sono ammesse anche le autocandidature.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività di giudizio, nonché di particolare competenza amministrativa.

5. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, è rieleggibile una sola volta ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

6. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere della Comunità Montana;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali dei Comuni membri, i membri dei consorzi fra Comuni e delle Comunità Montane, coloro che ricoprono cariche di partito, i membri del Comitato Regionale di Controllo;

c) i dipendenti della Comunità Montana, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con la Comunità Montana o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo alla Comunità Montana;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i consiglieri comunali, con i dipendenti o con il Segretario.

7. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione di importo pari a quella deliberata annualmente per l'Assessore della Comunità Montana.

Art. 56 Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici della Comunità allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritenga sia stata violata la legge, lo Statuto o i regolamenti.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa per la tutela dei propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali come prescritto dall'art. 127, comma 2 del D.Lgs. 267/00.

Art. 57 Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dalla Comunità, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso della Comunità e dei concessionari dei pubblici servizi.

3. Il difensore civico può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha chiesto l'intervento e segnala alla Comunità o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 58 Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento delle attività amministrative e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

CAPO V Disposizioni finali e transitorie

Art. 59 Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed affisso, da tale data, per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima. Decorso tale termine, entra in vigore.

2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.

ALTRI ANNUNCI

A.I.D.A. Azienda Intercomunale Difesa Ambiente - Pianezza (Torino)

Decreto di esproprio di servitù di beni immobili necessari per i lavori di manutenzione e ripristino del tratto della rete fognaria in Via Pianezza nel Comune di Alpignano

Il Direttore / Responsabile del Procedimento

Visto l'articolo 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante in rubrica "Contenuto ed effetti del decreto di esproprio";

Accertato che la pubblica utilità dell'opera, dichiarata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 in data 03.08.2004, ha efficacia fino alla data del 31.12.2008;

Visto che il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 in data 03.08.2004;

Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza in data 14.10.2004 con il quale è stata determinata, in via provvisoria, l'indennità di occupazione e servitù;

Visto che:

- la predetta determinazione è stata notificata alla ditta interessata, nelle forme processuali civili, in data 18.10.2004;

- la ditta esproprianda non ha partecipato, nei trenta giorni successivi, a questa Amministrazione espropriante, la condivisione della determinazione delle indennità di occupazione e servitù;

Ritenuto, pertanto, di dover emettere il decreto di esproprio, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

decreta

1 - E’ disposta in favore dell’A.I.D.A. - Azienda Intercomunale Difesa Ambiente - la servitù degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e ripristino del tratto della rete fognaria in Via Pianezza nel Comune di Alpignano ed identificati come al seguente prospetto:

<i>Ditta Catastale</i>	<i>Fg/map</i>	<i>Serv. Perm.</i>	<i>Serv. Temp.</i>
Comune di Alpignano	20/92	Euro 40,02	Euro 13,16
Bertaglia Luciano e Rossin Lina	20/92	Euro 13,18	Euro 4,33
Bertaglia Ottavino e Marangon Claudia	20/92	Euro 12,28	Euro 4,04
Corrarati Maria e Maraschi Giuseppe	20/92	Euro 13,87	Euro 4,56
De Martini Laura	20/92	Euro 13,87	Euro 4,56
Guadalupi Vita	20/92	Euro 13,18	Euro 4,33
Girardi Giovanni	20/92	Euro 13,87	Euro 4,56
Goldone Luigi e Tarricone Maria	20/92	Euro 12,28	Euro 4,04
Goldone M. R.	20/92	Euro 12,83	Euro 4,22
Gugliotta Giuseppe e Pietro Leonardo Rosaria	20/92	Euro 12,83	Euro 4,22
La Vecchia Antonio e De Sario Rosa	20/92	Euro 12,28	Euro 4,04
Monelli Giovanni e Monelli Maria	20/92	Euro 13,87	Euro 4,56
Nobile Calogero	20/92	Euro 13,87	Euro 4,56
Nobile Pino Francesco e Mignolo Maria	20/92	Euro 13,87	Euro 4,56
Ravagnani Lauro e Degrassi Laura	20/92	Euro 13,87	Euro 4,56
Rinaldi Cesare e Ravagnani Gabriella	20/92	Euro 13,87	Euro 4,56
Scavo Saverio e Barraco Concetta	20/92	Euro 12,28	Euro 4,04
Zaccaria Giuseppe e Uras Maria Maddalena	20/92	Euro 12,83	Euro 4,22
Bodoira Enrico e Franchino Lidia	20/93-130	Euro 312,50	Euro 74,58

a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono;

2 - il presente Decreto è trascritto presso l’Agenzia del Territorio - Settore Conservatoria Registri Immobiliari. Le operazioni di trascrizione nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e spese del beneficiario dell’esproprio;

3 - un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Pianezza, 17 marzo 2005

Il Direttore Responsabile del Procedimento
Simone Graffi

1

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

Collocamento in discarica di arredi e attrezzature provenienti da sfratti eseguiti da A.T.C. dall’anno 2002 all’anno 2003

A seguito degli sfratti eseguiti, dall’anno 2002 all’anno 2003, nei confronti di occupanti senza titolo e di assegnatari morosi di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, i mobili e le masserizie degli interessati sono stati depositati presso i magazzini delle ditte appaltatrici del servizio di trasloco: Supporto - Rimar.

A.T.C., per evitare inutili aggravii di spese, intende liberare detti magazzini collocando presso la discarica mu-

nicipale gli arredi e le attrezzature per i quali non è pervenuta richiesta di ritiro da parte degli aventi diritto.

Si dà pertanto avviso che, qualora gli interessati non dovessero presentarsi presso l’ufficio legale A.T.C. - C.so Dante 14 Torino, (tel. 011/3130279 - 3130323) per il ritiro dei beni entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Comunale, gli stessi verranno depositati, senza altra comunicazione, presso la discarica municipale.

Il Presidente A.T.C.
Giorgio Ardito

2

Agenzia Territoriale per la Casa - Vercelli

Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Comune di Tronzano

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28.03.95 n. 46, nell’Albo Pretorio del Comune di Tronzano la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 29.11.03 dal Comune di Tronzano per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell’ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione al-

loggi do l'A.T.C. di Vercelli - C. so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente della Commissione Provinciale

3

Comune di Arignano (Torino)

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale. Avviso di deposito

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000, n. 52,

Avvisa

Che sono depositati presso l'ufficio tecnico comunale gli elaborati relativi alla proposta di classificazione acustica del territorio comunale, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2005.

Chiunque ne abbia interesse potrà presentare, entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, proposte e osservazioni al Comune di Arignano e alla Provincia di Torino.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marco Diato

4

Comune di Beinasco (Torino)

Adozione di modificazioni costituenti variante al p.r.g.c. vigente ai sensi della L.R. 56/77 art. 17 comma 7° e s.m. ed i. nell'ambito dell'area normativa RA 1-2 (Borgaretto)

Il Dirigente

premesso che con deliberazione consiliare n. 9 del giorno 10 febbraio 2005 sono state adottate modificazioni costituenti variante al piano regolatore generale comunale vigente ai sensi dell'art. 7 comma 7° della legge regionale n. 56/77 e s.m. ed i. (area urbanistica RA 1-2 - Borgaretto);

richiamate le norme di legge vigenti in materia, ed in particolare la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s. m. ed i.;

rende noto

che, presso gli uffici comunali e per la durata di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal giorno 21 marzo 2005 al giorno 19 aprile 2005, sono depositati gli atti relativi all'adozione del progetto di variante al p.r.g.c. vigente ai sensi del comma 7° dell'art. 17 della L.R. 56/77 nell'ambito dell'area normativa RA 1-2, composti dalla relazione tecnica (allegato A) e dagli elaborati grafici (allegati B - C) - unitamente alla deliberazione di adozione di consiglio comunale n. 9 del 10 febbraio 2005, affinché chiunque possa prenderne visione nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l'ufficio Segreteria Generale - Via delle Fornaci 4 (piano terra)

- sabato, domenica e giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l'ufficio Informazioni - Via delle Fornaci 4 (piano terra).

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e precisamente dal 4 aprile 2005 al 19 aprile 2005

chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Le osservazioni dovranno pervenire al protocollo del comune in triplice copia di cui una in bollo.

Dal giorno 21 marzo 2005 al giorno 19 aprile 2005 detta variante è pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune.

Beinasco, 7 marzo 2005

Il Dirigente
Francesco Gerbino

5

Comune di Bossolasco (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 18/02/2000. Approvazione regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare, siccome con la presente approva, il regolamento edilizio del Comune, composto di n. 70 articoli, che viene allegato integralmente alla presente delibera per formarne parte integrante;

dare atto che il presente regolamento viene approvato nella stesura di cui alla legge regionale n. 19/1999 e, pertanto, non necessita di approvazione da parte della regione;

di sottoporre al controllo del Co.Re.Co. di Cuneo la presente deliberazione.

6

Comune di Briga Alta (Cuneo)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 30.12.2004 "Modifiche al Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

delibera

1. per le motivazioni espresse in parte narrativa modificare il comma 3 dell'art. 38 del vigente regolamento edilizio, conformandole alle normative statali e regionali emesse in materia di altezza interna dei locali;

2. dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto precedente il comma 3 dell'art.38 è del tenore seguente:

3. " la misura minima dell'altezza interna dei locali e dei vani accessori, misurata da pavimento a soffitto o al di sotto dei travicelli, escluse le travi principali, o a metà saetta per le volte, non deve essere inferiore a 2,55 mt. Le mansarde e i sottotetti abitabili a copertura inclinata di nuova costruzione devono avere altezza minima di 1,60 mt presso la gronda e di 2,80 sulla parte opposta"

3. di dichiarare che le modifiche da apportarsi al vigente comma 3 dell' art. 38 non pregiudicano la conformità del testo comunale a quello regionale tipo;

4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R.8.7.99 ,n. 19;

5. di dare atto che il regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 8.7.99 ,n. 19, alla Giunta regionale, Assessorato all'Urbanistica.

7

Comune di Bussoleno (Torino)

Bando di concorso generale n. 3

Il Comune di Bussoleno, in data 14/03/2005, ha emesso Bando di Concorso Generale n. 3, ai sensi della L.R. n. 46/95 e s.m.i., per l'assegnazione di alloggi A.T.C. disponibili per risulta.

Chiunque sia residente o presti attività lavorativa in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 14 (ex U.S.L. n. 36), può presentare, su appositi moduli da ritirare presso il Comune di residenza, domanda di assegnazione, da presentare entro il termine del 04/05/2005.

Il Responsabile del Servizio
Marilena Vighetti

8

Comune di Caluso (Torino)

Ambito territoriale n. 19 - Emissione bando per assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disponibili per risulta

Si rende noto che, ai sensi della Legge regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, è stato pubblicato in data 14 marzo il bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata di risulta.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa in uno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale n.19.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine del 13 aprile 2005, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Caluso, 8 marzo 2005

Il Sindaco
Marco Suriani

9

Comune di Camino (Alessandria)

Adozione progetto di classificazione acustica del territorio comunale

Si avvisa che con deliberazione C.C. n. 43 del 22.11.04 è stata adottato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale.

Gli elaborati del progetto sono a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30; il sabato dalle 8 alle 12.

Il Sindaco
Guttero Sergio

10

Comune di Candia Canavese (Torino)

Decreto di occupazione temporanea n. 1/2005

Il Comune di Candia Canavese ha emanato in data 07.03.2005 il decreto di occupazione temporanea n°

1/2005 di occupazione per pubblica utilità delle aree site nel territorio comunale necessarie per la realizzazione di un tratto di rete fognaria nella zona di Via Ivrea ed è stato nominato come tecnico incaricato per la compilazione dello stato di consistenza degli immobili, il Geom. Ascrizzi Giancarlo dell'ufficio Patrimonio Immobiliare della ditta SMAT s.p.a. di Torino.

11

Comune di Cascinette d'Ivrea (Torino)

Adozione progetto definitivo della variante generale al P.R.G.I.

Il Sindaco

rende noto

Che con delibera di C.C. n. 2 del 31.1.2005, sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate al progetto preliminare della 1ª Variante Generale al PRGI;

Che con delibera di C.C. n. 3 del 31.1.2005 è stato adottato il progetto definitivo della 1ª variante al PRGI ai sensi e per effetti degli artt. 15 e 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Che per trenta (30) giorni consecutivi e precisamente dal 16.13.2005 al 14.4.2005 chiunque può prendere visione - dal lunedì alla domenica - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - delle deliberazioni succitate con gli allegati elaborati progettuali.

Il Sindaco
Manlio Marini

12

Comune di Cossato (Biella)

Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. della Provincia di Biella. Graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso Generale n. 5

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

Che ha provveduto a formulare la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso Generale n.5, pubblicato dal Comune di Cossato in data 10.11.03, per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERPS ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Cossato; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n.26.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art.11 della Legge Regionale 28/03/1995 n.46, e s.m.i..

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Cossato, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella, e presso tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

La Graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Silvano Civra Dano

13

Comune di Fiano (Torino)

Avviso ai creditori. Lavori di sistemazione delle acque meteoriche e della viabilità rurale in località Misti

A norma e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n° 554 sui lavori pubblici,

si avvisa

Che avendo l'appaltatore dei lavori di sistemazione delle acque meteoriche e della viabilità rurale in località Misti, l'Impresa I.C.I.M. s.r.l. di Torino, ultimato i lavori in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di giorno quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Fiano, 2 marzo 2005

Il Sindaco
Gian Paolo Ressico

14

Comune di Fontanetto Po (Vercelli)

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di terreni di proprietà comunale

Il Sindaco

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2002 e della Giunta Comunale n. 19 del 09.02.2005

rende noto

Che il giorno 1 aprile 2005, alle ore 12,30 presso il Municipio, avrà luogo un'asta pubblica per la vendita dei seguenti immobili di proprietà del Comune, siti in Fontanetto Po, descritti a Catasto al Fg. 16, individuati nel P.E.C.R. posto a nord di Corso Massimo Montano e precisamente:

Primo Lotto: (ex lotto c) Fg. n. 16 - mapp. 1064 sup. mq. 929 a euro 23,24 mq

Prezzo a base d'asta: euro 21.589,96

Secondo Lotto:(ex lotto e) Fg. n.16 - mapp. 1066 sup. mq.653 a E. 23,24 mq

Prezzo a base d'asta: euro 15.175,72

Terzo Lotto: (ex lotto f) Fg. n. 16 - mapp. 1065 sup. mq. 734 a euro 23,24 mq

Prezzo a base d'asta: euro 17.058,16

L'asta pubblica si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta secondo il sistema previsto nel Regolamento Comunale per l'alienazione di beni immobili, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2002.

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente per mezzo del servizio postale raccomandato ad esclusivo rischio del concorrente, non più tardi delle ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.

Copia integrale dell'avviso ed eventuali informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del Comune tel. 0161 840114 - fax 0161 840564

Il Sindaco
Oscar Nepote Bernardon

15

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 09.02.2005 - Oggetto: "Piano Esecutivo Convenzionato zona di P.R.G.C. P1.1 del Signor Monge Baldassare Giacomo. Adozione"

Il Funzionario

Rende noto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09.02.2005 è stato adottato il Piano Esecutivo Convenzionato presentato dal Sig. Monge Baldassarre Giacomo, a titolo personale, in qualità di consigliere di amministrazione della società Monge Agrifood S.p.a., in qualità di socio della Ditta Monge & C. S.r.l ed in qualità di socio della Ditta Monge Fratelli di Monge Baldassarre & C. S.n.c.

Esso è depositato, unitamente alla suddetta deliberazione, presso la Segreteria del Comune e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dall'17.03.2005, entro i 15 gg successivi chiunque può presentare al Comune, su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Monasterolo di Savigliano, 17 marzo 2005

Il Funzionario
Bruno Parizia

16

Comune di Montafia (Asti)

Bando di concorso per l'assegnazione di posteggi nel mercato settimanale del lunedì per l'esercizio continuativo del commercio su area pubblica

Il Responsabile del Servizio

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2002 e n° 36 del 28-09-2004;

- In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n° 18 del 11-02-2005;

- Visti i posteggi individuati per l'esercizio continuativo del commercio su area pubblica in Piazza Camillo Riccio;

- Vista la Legge Regionale n. 28 del 12/11/99

- Vista la Delibera del Consiglio Regionale del 1/03/00 n.626 - 3799;

- Vista la Delibera della Giunta Regionale del 02-04-2001 n.32 - 2642;

rende noto

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, collocati tutti in Piazza Camillo Riccio, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.

Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della Autorizzazione di cui all'Art.28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/1998 (tipo A)

Giorno	Numero Posteggio	Settore	Dimensioni
lunedì	2	alimentari	10x4 = 40 mq
lunedì	5	non alimentare	6x3 = 40 mq
lunedì	7	produttore agricolo	6x3 = 18 mq
lunedì	8	produttore agricolo	6 x 3 = 18 mq
lunedì	9	non alimentare	4 x 8 = 32 mq
lunedì	10	non alimentare	4 x 10 = 40 mq
lunedì	11	non alimentare	8 x 3 = 24 mq
lunedì	12	non alimentare	8 x 3 = 24 mq
lunedì	13	non alimentare	8 x 3 = 24 mq
lunedì	14	non alimentare	10 x 3 = 30 mq

Servizio Attività Economiche e Polizia Amministrativa

1. Le domande in (bollo da Euro 11,00) debitamente compilate, firmate e corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate, a pena di esclusione:

- presso l'Ufficio protocollo del Comune di Montafia
- Piazza Camillo Riccio n.9 Montafia;

oppure

- spedite a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità, al Comune di Montafia - Ufficio Commercio, Piazza Camillo Riccio n. 9 - 14014 - Montafia; entro il quarantacinquesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul bollettino

- Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando

2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare:

a. Il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il codice fiscale;

b. Di essere in possesso dei requisiti personali per l'esercizio del commercio previsti dall'art.5, comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98;

c. Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 5, del D.Lgs. 114/98 (solo per gli alimentari);

d. Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 della Legge 31/05/1965 n.575, e successive modificazioni (antimafia).

e. I dati relativi all'iscrizione della Ditta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (se già iscritta).

4. Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla valutazione le domande prive della sottoscrizione autografa o spedite fuori dal termine stabilito nel bando.

5. Le domande per l'assegnazione dei posteggi verranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

- maggiore numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito di fiere, mercati, mercati anche occasionali svolte sul Territorio Comunale;

- ordine cronologico delle presentazioni delle domande;

- maggiore anzianità nell'attività del commercio su area pubblica maturata dal soggetto richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

- per i produttori agricoli, maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data del rilascio del certificato attestante la qualità di agricoltore o alla data in cui è stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge n.241 / 1990;

A parità delle condizioni suddette saranno applicati i criteri di cui alla D.G.R. 2.4.01, N.32-2642 e s.m.i.

6. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e 4 della Legge 104/1992.

7. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, alla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando. Nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della relativa graduatoria potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati.

8. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si concluderà entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente bando per la presentazione delle domande.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni attualmente vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

Montafia 11 febbraio 2005

Il Responsabile del Servizio
Faussone Mirella

Schema di domanda di concessione
di posteggio e di relativa autorizzazione

Domanda in bollo da presentare al Comune di Montafia mediante:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo;

ovvero

- a mezzo di Raccomandata A.R.

Al Sig. Sindaco
(Ufficio Commercio)
del Comune di
14014 Montafia (AT)

Oggetto: bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale di Piazza Camillo Riccio - Montafia - per l'esercizio continuativo del commercio su area pubblica: Domanda concessione di posteggio e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n. 114/98 (tipo A).

Il sottoscritto _____

nato a _____ (Prov. di _____)

Il _____ Cittadinanza _____

Residente a _____ (Prov. di _____)

Via _____ n. _____ CAP _____

Telefono _____ Codice Fiscale _____

Oppure:

legale rappresentante della Società _____

con sede legale in _____

via _____ n. _____ CAP _____

telefono _____ Codice Fiscale _____

costituita in data _____ iscritta al n. _____

del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____

chiede inoltre

Che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 lettera a), del D.Lgs 114-1998 (tipo A)

a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R 445-2000) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R 445-2000 e dall'art. 489 del C.P

- che le presenze maturate dal sottoscritto nell'ambito di fiere, mercati anche occasionali svolte sul territorio comunale sono n° _____

- che l'anzianità nell'attività del commercio su area pubblica rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese, è riconducibile all'anno _____

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4, del D.Lgs 114-1998;

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs 114-1998 (solo alimentari)

c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31-05-1965 n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia).

Data _____

Firma _____

17

Comune di Oglianico (Torino)

Avviso di approvazione definitiva della classificazione acustica del territorio comunale

Vista la L. n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Vista la L.R. n. 52 del 20/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Vista la D.G.R. n. 85-3802 del 6/08/2001 "linee guida per la classificazione acustica del territorio"

si rende noto

Che con deliberazione di C.C. n. 40 del 26/11/2004, è stato approvato il Progetto Definitivo del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Il Sindaco

Onorino Nardino Freddi

18

Comune di Pombia (Novara)

Pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni al noleggio autovettura con conducente

E' indetto dal Comune di Pombia pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni al noleggio autovettura con conducente (fino a 9 posti).

Il testo integrale del bando e la modulistica sono disponibili presso il Comune di Pombia o consultando il sito www.comunedipombia.it.

La presentazione delle domande deve avvenire entro le ore 13.00 del 30° giorno dalla pubblicazione del bando sul BUR.

19

Comune di Rivalba (Torino)

Occupazione per pubblica utilità delle aree necessarie per la realizzazione di rete fognaria in località varie site nel territorio del Comune di Rivalba

Il Funzionario Responsabile

(omissis)

decreta

- è disposta, a favore della SMAT S.p.A. con sede in C.so XI Febbraio n. 14 a Torino, l'occupazione per pub-

blica utilità delle aree site nel territorio del Comune di Rivalba, rappresentate negli elaborati approvati con la precitata Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 30/12/2004 ed identificate nell'allegato elenco, necessarie per la realizzazione delle opere stesse;

- l'occupazione delle aree per la realizzazione dei lavori di cui al precedente comma, può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, e comunque, non oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento espropriativo;

nomina

come Tecnico incaricato, il geom. Giuseppe Caffaro Rore dell'Ufficio Patrimonio Immobiliare della SMAT S.p.A. di procedere alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili di che trattasi ai sensi dell'art.49 comma 3;

(omissis)

Il Sindaco Responsabile del Servizio

Davide Rosso

20

Comune di Salza di Pinerolo (Torino)

Avviso ai creditori - lavori di sistemazione della strada del Colletto di Fontane e dell'acquedotto di Fontane in seguito ai danni dell'alluvione dell'ottobre 2000

Chiunque vanti crediti verso la Ditta Barus s.n.c. di Barus Moreno corrente in Prali per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada del Colletto di Fontane e dell'acquedotto di Fontane in seguito ai danni dell'alluvione dell'ottobre 2000 svolti dal 17/07/2002 al 27/07/2004, è invitato a presentare entro il 31/03/2005 la ragione del proprio credito e la relativa documentazione.

L'Assessore responsabile del servizio

21

Comune di Trofarello (Torino)

Decreto n.ro 03/2005. Espropriazione aree occorrenti alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione indotta, funzionali al Polo Integrato di Sviluppo (PIS) del Comparto produttivo Vadò di Moncalieri. Provvedimento relativo all'espropriazione

Il Responsabile dell'area Tecnica-Urbanistica

(omissis)

decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Trofarello è pronunciata l'espropriazione delle aree di seguito descritte, da occupare permanentemente e definitivamente, site nel territorio comunale, ed occorrenti per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione indotta, funzionali al Polo Integrato di Sviluppo (PIS) del Comparto produttivo Vadò di Moncalieri, e precisamente:

a) - Catasto Terreni Foglio 10 particella n.ro 210 di mq. 523

Foglio 10 particella n.ro 211 di mq. 132

Foglio 10 particella n.ro 95 di mq. 726

di complessivi mq. 1.381

Indennità d'esproprio complessiva corrisposta Euro 7.131,15

Immobili di proprietà:

Lisa Franco (omissis), per 10/80
 Cotti Enrica (omissis), per 10/80
 Gambino Emanuela (omissis), per 5/80
 Fabaro Margherita (omissis), per 5/80
 Feyles Margherita (omissis), per 10/80
 Feyles Giovanni (omissis), per 10/80
 Rubatto Maria (omissis), per 4/80
 Rubatto Angelo (omissis), per 4/80
 Rubatto Teresa (omissis), per 4/80
 Marino Gioanna (omissis), per 4/80
 Rubatto Vittoria (omissis), per 4/80
 Masera Carlo (omissis), per 10/80

b) - Catasto Terreni Foglio 9 particella n.ro 25 di mq. 391

Indennità d'esproprio complessiva corrisposta Euro 1.817,57

Immobile di proprietà della Società A.C.O. S.r.l. con sede in Torino - Via Botero n.ro 16 - (omissis)

Articolo 2 - Il presente decreto, sarà notificato a cura del Responsabile dell'Area Tecnica-Urbanistica del Comune di Trofarello, agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili; e sarà depositato negli atti del Comune, pubblicato per estratto all'Albo Pretorio, registrato e trascritto in termini d'urgenza e volturato.

Articolo 3 - Il presente Decreto, inoltre, sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione.

Articolo 4 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso;

Articolo 5 - Ai sensi della legge n.ro 241/90, il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona dell'Arch. Claudia Azzini, Responsabile dell'Area Tecnica-Urbanistica del Comune di Trofarello - Piazza I Maggio n.ro 11.

Trofarello, 28 gennaio 2005

Il Responsabile dell'area Tecnica-Urbanistica
 Claudia Azzini

22

Comune di Valenza (Alessandria)

Estratto da verbale di deliberazione del C.C. n. 12 in data 27/01/2005 - Approvazione Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area residenziale di nuovo impianto a SUE area C20A S.U.E. posta tra Viale Cellini e Strada alla Collina

(omissis)

Premesso:

- che questo Comune è dotato di un Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. n. 174/6280 del 19/02/1996 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 27/03/1996;

- che il P.R.G. vigente, fra le altre previsioni, individua e definisce un'area residenziale di nuovo impianto a S.U.E., area C20 A S.U.E. ubicata a margine dell'abitato tra Viale Cellini e Strada Alla Collina, da attuarsi attraverso uno Strumento Urbanistico Esecutivo, nella fattispecie a mezzo di un Piano Esecutivo Convenzionato;

- Visto Il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area C20 A S.U.E., presentato dai proprietari e proponenti Sigg. Ponzano Stefano, Raselli Giovanna, Visconti Maria A., Visconti Pio Mario, Raselli Pier Car-

lo, Raselli Valentina, a firma dell'Arch. Gianni Negri con studio in Valenza, Viale Ariosto n. 6, in data 01/08/2003 e successivamente integrato in data 29/03/2004, 18/06/2004, 28/07/2004, 19/10/2004, 12/11/2004 che si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Planimetria di P.R.G.C. Scala 1:1000;
 - Tav. 2 - Planimetrie Scala 1:1000;
 - Tav. 3 - Rilievo Scala 1:1000;
 - Tav. 4 - Planimetria Generale - Schema della aree da cedere Scala 1:500;
 - Tav. 5 - Planimetria Generale Strade - Parcheggi Scala 1:500;
 - Tav. 6 - Parco ed Aiuole - Illuminazione Pubblica Scala 1:500;
 - Tav. 7 - Reti Impianti Generali Scala 1:500;
 - Tav. 8 - Planimetria Generale - Profili e Sezioni Scala 1:1000;
 - Tav. 9 - Planimetria Generale - Calcolo delle Superfici Scala 1:1000;
 - Tav. 10 - Planimetria Generale - Progetto Scala 1:500;
 - Tav. 11 - Tipologie Edilizie;
 - Tav. 12 - Elementi Unitari;
 - Tav. 13 - Assonometria Scala 1:500;
 - Tav. 14 - Relazione Tecnica - Quadro Economico - Fotografie;
 - Tav. 15 - Computo Metrico Estimativo;
 - Tav. 16 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Tav. 17 - Schema di Convenzione;
 - Tav. 18 - Titoli di Proprietà e Visure catastali.
- che tale Piano Esecutivo Convenzionato ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione Edilizia in data 21/10/04 e dalla Commissione Urbanistica in data 23/11/04, nonché l'accoglimento da parte del Sindaco in data 25/11/04, prot. Int. 213;
- che il P.E.C. area C20 A S.U.E è stato pubblicato, così come previsto dall'art. 43 della L.R. n° 56/77, per 15 giorni consecutivi dal 06/12/04 e fino al giorno 20/12/04 incluso, mentre nei quindici giorni successivi, dal giorno 21/12/04 e fino al giorno 04/01/05 incluso chiunque poteva presentare eventuali osservazioni e proposte scritte;
- che nel periodo previsto (21/12/04 - 04/01/05) e anche successivamente non sono giunte osservazioni e proposte scritte;

(omissis)

delibera

1. Di approvare il Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, presentato dai proprietari e proponenti Sigg. Ponzano Stefano, Raselli Giovanna, Visconti Maria A. Visconti Pio Mario, Raselli Pier Carlo, Raselli Valentina, a firma dell'Arch. Gianni Negri con studio in Valenza, Viale Ariosto n. 6, composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Planimetria di P.R.G.C. Scala 1:1000;
- Tav. 2 - Planimetrie Scala 1:1000;
- Tav. 3 - Rilievo Scala 1:1000;
- Tav. 4 - Planimetria Generale - Schema della aree da cedere Scala 1:500;
- Tav. 5 - Planimetria Generale Strade - Parcheggi Scala 1:500;
- Tav. 6 - Parco ed Aiuole - Illuminazione Pubblica Scala 1:500;
- Tav. 7 - Reti Impianti Generali Scala 1:500;
- Tav. 8 - Planimetria Generale - Profili e Sezioni Scala 1:1000;
- Tav. 9 - Planimetria Generale - Calcolo delle Superfici Scala 1:1000;

- Tav. 10 - Planimetria Generale - Progetto Scala 1:500;
- Tav. 11 - Tipologie Edilizie;
- Tav. 12 - Elementi Unitari;
- Tav. 13 - Assonometria Scala 1:500;
- Tav. 14 - Relazione Tecnica - Quadro Economico - Fotografie;
- Tav. 15 - Computo Metrico Estimativo;
- Tav. 16 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 17 - Schema di Convenzione;
- Tav. 18 - Titoli di Proprietà e Visure catastali.

2. Di dare atto che il presente Piano Esecutivo Convenzionato assumerà efficacia solo successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, da effettuarsi a spese dei proponenti, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 187/89..

(omissis)

Il Sindaco
Germano Tosetti

Il Segretario Generale
Fabrizia Cassola

23

Comune di Vercelli

Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta

Si rende noto che ai sensi della L.R. 46/95 e s. m. e i., è stato emesso in data 8.2.2005 il Bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di risulta. La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nel Comune di Vercelli o in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n. 23. Le domande di partecipazione compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli uffici dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale n. 23 dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 3.6.2005, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato al 2.7.2005.

Il Sindaco
Andrea Corsaro

24

Comune di Villastellone (Torino)

Decreto - Ordinanza n. 20/2005. Espropriazione delle aree necessarie per i lavori di arginatura in sponda destra di un tratto del torrente Stellone a protezione dell'abitato - provvedimento relativo all'espropriazione

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Uno
(omissis)

Decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Villastellone è pronunciata l'espropriazione delle aree di seguito descritte, da occupare permanentemente e definitivamente, site nel territorio Comunale ed occorrenti per l'esecuzione dei lavori di arginatura in sponda destra di un tratto del Torrente Stellone a protezione dell'abitato, e precisamente: a) Catasto Terreni, foglio n. 20, particella n. 1107 (ex 181 / c), di metri quadrati 152; b) Catasto Terreni, foglio n. 20, particella n. 1110 (ex 355 / c), di metri quadrati 3.263; c) Catasto Terreni, foglio n. 20, particella n. 1112 (ex 711 / b), di metri quadrati 38; di com-

pressivi metri quadrati 3.453, la cui indennità d'esproprio complessiva corrisposta risulta di Euro 30.317,34 i cui immobili sono di proprietà dei signori Perrone Domenico, (omissis) proprietario per un mezzo e Perrone Flavia, (omissis) proprietaria per un mezzo.

Articolo 2 - Il presente decreto, sarà notificato a cura del sottoscritto agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e sarà depositato negli atti del Comune, pubblicato per estratto all'Albo Pretorio, registrato e trascritto in termini d'urgenza e volturato.

Articolo 3 - Il presente Decreto, inoltre, sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione.

Articolo 4 - Ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona del geom. Mauro Borello.

Villastellone, 4 marzo 2005

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Uno
Mauro Borello

25

Opera Pia Garelli - Casa di riposo - Garessio (Cuneo)

Avviso d'asta per alienazione di terreni e fabbricati rurali nel Comune di Savigliano (CN)

Opera Pia Garelli Casa di riposo - Corso Statuto, 34-12075 Garessio (CN) Tel. 0174/81061 Fax 0174/81474 e-mail: op.garelli@libero.it

Il giorno 20.04.2005 alle ore 10,00 nella sede dell'Opera Pia Garelli in Garessio, (CN) si terrà asta pubblica a mezzo offerte segrete per la vendita di terreni e fabbricati rurali (Cens. al N.C.T.) Lotto 1: F. 98 n.2-3-4-18-19-25-32, F. 103 n.59-91, F. 105 n.28-31-34 siti nel Comune di Savigliano. Totale are 2155,31 pari a Giornate piemontesi 56,542. Prezzo a base d'asta euro 1.031.815,00.

Informazioni presso la Segreteria dell'Ente, giorni feriali.
Garessio, 11 marzo 2005

Il Segretario
Franca Rubaldo

26

Provincia di Alessandria - Servizio Organizzazione Conferenze dei Servizi

D.G.P. n. 28/6129 del 19/1/2005: Approvazione progetto e autorizzazione all'esercizio ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, per impianto fisso di bioremediation con la tecnologia della biopila statica per il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terreni provenienti da bonifiche contaminate da inquinanti organici, in Comune di Pozzolo F.ro (AL). Proponente: Ditta Sofia Elia s.a.s. Servizi Ecologici ed industriali

delibera

1) di approvare il progetto ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo. n. 22, 5 Febbraio 1997, per l'impianto fisso di bioremediation con la tecnologia della biopila statica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terreni provenienti da bonifiche contaminate da inquinanti organici da ubicarsi in Pozzolo Formigaro (AL), Via delle Ghiare n. 1, viste le risultanze dei verbali delle Conferenze dei Servizi svoltesi rispettivamente in data 7 Settembre 2004 e 2 Dicembre 2004 e 21 Dicembre 2004 e contenute agli atti della

pratica, nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

2) rendere l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 6, comma a) e dell'art. 7 del D.P.R. 203/1988 per le emissioni in atmosfera con le seguenti prescrizioni:

l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti di emissione contenuti nell'Allegato B1 e con le prescrizioni di cui agli allegati B2 e B3, parti integranti della presente Deliberazione;

(omissis)

27

Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione della Giunta Provinciale di Alessandria n. 49/9673 del 26/1/2005: Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 40/98 per progetto coltivazione cava in località Cascina Gusmana di Piovera (AL). Proponente: Industria Laterizi La Cecosa S.R.L. - Casei Gerola (PV)

delibera

1) di esprimere ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale 40/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di coltivazione di cava di materiale sabbioso - ghiaioso nei terreni siti in Località "Cascina Gusmana" del Comune di Piovera (AL), presentato dall'Industria Laterizi La Cecosa S.r.l., vista la Relazione Tecnica del Responsabile dell'Organo Tecnico del VIA, facente parte integrante della presente Deliberazione [Allegato A], in base ai pareri di competenza acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi le cui sedute si sono svolte nei giorni 17 dicembre 2003, 20 aprile 2004 e 22 novembre 2004 le cui risultanze istruttorie vengono conservate agli atti della pratica;

2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale viene espresso alle seguenti condizioni:

(omissis)

6) di dare atto che l'autorizzazione di cui al punto 3) viene rilasciata entro i termini di Legge dal Comuni di Piovera (AL), come previsto dal punto 4, art. 13, Legge Regionale 40/1998, essendo la stessa subordinata all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale e allo svolgimento dell'istruttoria tecnica della Conferenza di Servizi Provinciale come previsto dall'art. 32, Legge Regionale 44/2000;

(omissis)

28

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

Determinazione dirigenziale n. 16/2205 del 12/01/2004: domanda a sanatoria (Prot. n. 1142 del 05/01/2001) e successive integrazioni (Prot. n. 64499 del 16/07/2002) dell'Azienda Agricola Sottotetti Emilio per la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Tanaro in Comune di Montecastello

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione d'acqua a sanatoria dal Fiume Tanaro in Comune di Montecastello ad uso irriguo a favore dell'Azienda Agricola Sottotetti Emilio - (omissis). La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 05/01/1991, nella misura massima di mod. 0,12 (l/s 12) e media di mod. 0,03 (l/s 3).

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 27/12/2003, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 01/01/2004 il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 13.946 l/s.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo - V.I.A.

Servizi Tecnici - Sit

Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Tanaro.

Il Responsabile del Servizio

Mario Gavazza

29

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R. Rinnovo con variante della concessione di derivazione dal fiume Tanaro in comune di Monchiero - Consorzio irriguo di Monchiero

(omissis) 25.2.2005 n. 53 del registro determinazioni (omissis)

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire al Consorzio irriguo di Monchiero (omissis), con sede presso il municipio di Monchiero, in sanatoria il rinnovo con variante della concessione di derivazione dal fiume Tanaro in comune di Monchiero, per anni quaranta successivi e continui a decorrere dal 1° febbraio 1997, la portata di moduli massimi 1,67 (l/s 167) e medi 0,103 (l/s 10,3) ad uso agricolo (irrigazione) a servizio di un comprensorio di ha 55,36;

Estratto Disciplinare 23.2.2005 Art. 9 Riserve e garanzie da osservarsi

Il Consorzio concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od

azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis).

Cuneo, 1 marzo 2005

Il Responsabile
Germano Tonello

30

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 53 del 23 febbraio 2005 - Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali - Sezione A. Iscrizione "Alba Società Cooperativa Sociale Onlus"

Il Responsabile del Centro di costo Assistenza Infanzia
Handicap

(omissis)

determina

- di iscrivere la Cooperativa Sociale "Alba Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede in Alba (CN), Via Diaz 4, CAP 12051, al nr. 30/A della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali - Sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

31

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1350

Il Dirigente

Vista la domanda del 03.08.04 del Signor Boasso Giorgio, residente in (omissis) in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un pozzo agricolo ad uso irriguo nel Comune di Revello per moduli 0,004;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n° 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Revello, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Revello, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni

dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Revello.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12036 Revello

Al Signor Boasso Giorgio (omissis)

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui alla lettera f), comma 4, art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n° 10/R, fissata per il giorno 18/03/05 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Revello; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Revello restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente sottoscritto e che il referente è il Dott. Ing. Andrea Rubin Pedrazzo.

Cuneo, 14 gennaio 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

32

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche
Ordinanza n. 1369

Il Dirigente

Viste le istanze in concorrenza:

- 23.02.04 della Società Centroverde s.n.c. con sede legale in piazza Carlo Alberto, 27 Bra (CN), intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Maira in comune di Cavallermaggiore, la portata massima di litri al secondo 22000 e media di 5500 per produrre su un salto di metri 4.78 la potenza nominale media di 258 kW, ad uso idroelettrico;

- 27.04.04 dello Studio Donaliso con sede in via Sant'Andrea, 42 Savigliano (CN), intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Maira in comune di Cavallermaggiore, la portata massima di litri al secondo 19000 e media di 7140 per produrre su un salto di metri 5.40 la potenza nominale media di 378.76 kW, ad uso idroelettrico;

Visti i nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciati - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota:

- 02.11.04 prot. 6388/04 relativa all'istanza della Società Centroverde S.n.c.;

- 06.12.04 prot. 7222/04 relativa all'istanza della Società Studio Donaliso;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza venga affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Cavallermaggiore per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n°30, e presso la Segreteria del Comune di Cavallermaggiore, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Cavallermaggiore; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Cavallermaggiore (Racc. A.R.)

12030 Cavallermaggiore

Alla Società Centroverde S.n.c. Piazza Carlo Alberto n. 27 12042 Bra

Alla Ditta Studio Donaliso via Sant'Andrea, 42

12038 Savigliano

Un rappresentante di ogni Società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 26/04/05 alle ore 9:30, con ritrovo presso il municipio di Cavallermaggiore; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Cavallermaggiore restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che:

- le derivazioni saranno esercitate tutto l'anno;
- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo;
- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e il referente è l'ing. Paolo Algarotti;
- nel caso di ammissione di altre domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Cuneo, 24 febbraio 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

33

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche
Ordinanza n. 1370

Il Dirigente

Viste le istanze in concorrenza:

- 02.02.04 della Società Eurocom S.r.l. con sede legale in Piazza Carlo Alberto n°14 Racconigi (CN), intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Maira in comune di Cavallerleone, la portata massima di litri al secondo 12000 e media di 7290 per produrre su un salto di metri 6.20 la potenza nominale media di 443.1 kW, ad uso idroelettrico;

- 23.02.04 della Società Centroverde S.n.c. con sede legale in Piazza Carlo Alberto n°27 Bra (CN), intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Maira in comune di Cavallerleone, la portata massima di litri al secondo 20000 e media di 5200 per produrre su un salto di metri 6.58 la potenza nominale media di 336 kW, ad uso idroelettrico;

- 27.04.04 della Società Tecnostudio sede legale in via Macra, 39 Savigliano (CN), intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Maira in comune di Cavallerleone, la portata massima di litri al secondo 19000 e media di 7200 per produrre su un salto di metri 6.40 la potenza nominale media di 442.04 kW, ad uso idroelettrico;

Visti i nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciati - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 con nota:

- 11.02.04 prot. 8841/MG e 06.10.04 prot. 5881/04 relative all'istanza della Società Eurocom S.r.l.;

- 02.11.04 prot. 6387/04 relativa all'istanza della Società Centroverde S.n.c.;

- 06.12.04 prot. 7200/04 relativa all'istanza della Società Tecnostudio;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza venga affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Cavallerleone per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n°30, e presso la Segreteria del Comune di Cavallerleone, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Cavallerleone; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Cavallerleone (Racc. A.R.) 12030 Cavallerleone

Alla Società Eurocom S.r.l. Piazza Carlo Alberto n°14 Racconigi (CN) 12035 Racconigi

Alla Società Centroverde S.n.c. Piazza Carlo Alberto n°27 Bra (CN) 12042 Bra

Alla Società Tecnostudio sede legale in via macra, 39 Savigliano (CN) 12038 Savigliano

Un rappresentante di ogni Società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 27/04/05 alle ore 9:30, con ritrovo presso il municipio di Cavallerleone; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Cavallerleone restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che:

- le derivazioni saranno esercitate tutto l'anno;
- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo;
- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e il referente è l'ing. Paolo Algarotti;
- nel caso di ammissione di altre domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Cuneo, 24 febbraio 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

34

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 67 del 10 febbraio 2005. Progetto di impianto idroelettrico sul torrente Corsaglia, da realizzare nel Comune di Frabosa Soprana. Proponente: Sistema Energia Val Corsaglia, Piazza S.Pietro 3, Mondovì. Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto idroelettrico sul torrente Corsaglia, da realizzare nel Comune di Frabosa Soprana, presentato da parte della Società Sistema Energia Val Corsaglia S.r.l., con sede in Mondovì, Piazza S. Pietro 3, nella persona del suo rappresentante legale ed amministratore unico Ing. Andrea Battaglia, in quanto, come già detto in premessa:

1. l'attuazione del progetto comporterebbe accertate significative interferenze con le preesistenti captazioni idropotabili alimentari dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi, legittimamente in essere;

2. non sussistono i presupposti sostanziali per il rilascio di una delle autorizzazioni connesse e cioè la concessione di derivazione idrica, in quanto la stessa - ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R- risulterebbe contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, come emerso nel corso dell'istruttoria condotta dal competente Settore Risorse Idriche della Provincia;

2. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

3. di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

4. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

6. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

35

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 67 del 10 febbraio 2005. Progetto di trasformazione di allevamento intensivo di polli in allevamento intensivo di bovini a carne bianca da realizzare nel Comune di Fossano. Proponente: Allevamenti Due V s.s., Fraz. Castelletto, Cascina Fenilnuovo, Leno (BS). Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi del 20.07.2004 e del 19.01.2005, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente;

emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto nel suo complesso e cioè per la conversione degli otto preesistenti capannoni ed opere connesse, in quanto l'attuazione e la gestione delle opere e degli interventi così come proposti conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, appare compatibile con l'attuale qualità delle componenti ambientali coinvolte e non ne comporta una significativa alterazione.

Rispetto alle misure già previste dal proponente, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti che potranno interessare le componenti ambientali coinvolte dalla realizzazione e, soprattutto, dalla gestione dell'allevamento, è altresì emersa l'esigenza di subordinare la realizzazione dell'intervento di conversione aziendale proposto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 20.07.2004

e del 19.01.2005, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul complessivo progetto di trasformazione di allevamento intensivo di polli in allevamento intensivo di bovini a carne bianca da realizzare nel Comune di Fossano, presentato dal Sig. Vercelli Gian Luca, in qualità di socio amministratore dell'Azienda Allevamenti Due V s.s., con sede in Leno (BS) -Fraz. Castelletto - Casc. Fenilnuovo, in quanto la realizzazione e la gestione degli interventi di conversione aziendale così come proposti conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, appare compatibile con l'attuale qualità delle componenti ambientali coinvolte e non ne comporta una significativa alterazione.

2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti che potranno interessare le componenti ambientali coinvolte dalla realizzazione e dalla gestione dell'allevamento, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attuazione degli ampliamenti successivi al 1° lotto sono vincolati all'adozione ed attivazione di un trattamento di abbattimento dell'azoto che comunque garantisca e non comprometta il rispetto dei 180 giorni di stoccaggio dei liquami nei contenitori all'uopo preposti;

- pertanto va' riconsiderato, anche sulla base di uno studio approfondito dell'impianto di trattamento proposto, il sistema di separazione solido-liquido da adottare ed il volume del reattore SBR, tenendo presente che la stabilizzazione del liquame dovrebbe avvenire prima dello stoccaggio in un bacino dimensionato compatibilmente con il ciclo di trattamento adottato e sulla base della portata giornaliera prevista al termine delle opere del 3° lotto;

- per quanto concerne le acque meteoriche captate debbono essere adottati opportuni accorgimenti finalizzati alla riduzione del loro volume, in particolare nel periodo che dovrebbe intercorrere tra la realizzazione delle opere del 1° lotto e quelle del 2° e 3° lotto;

- al fine di limitare il quantitativo di effluenti da avviare al trattamento occorre convogliare direttamente le acque meteoriche captate dalle trincee per foraggi insilati nella vasca di stoccaggio post trattamento;

- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei relativi risultati dovranno essere preventivamente concordate con il Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 20 luglio 2004 e del 19 gennaio 2005, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione allo spandimento dei reflui in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e delle LL.RR. 13/90 e 48/93 a successivo, separato provvedimento del competente Ufficio provinciale, da assumere entro 30 gg. dalla data di presentazione, da parte del proponente, delle planimetrie catastali dei terreni interessati dalla pratica agronomica

dello spandimento dei liquami, ricordando che i terreni in asservimento, ricompresi nel piano di spandimento, devono essere in totale disponibilità dell'azienda proponente e non già in disponibilità di altre aziende come verificato per alcuni appezzamenti.

5. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 56/77 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Fossano, da assumere entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento;

6. di rinviare altresì la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere - previa acquisizione del parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato- entro 45 gg. dalla notifica del presente provvedimento;

7. di stabilire che al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori relativamente ad ogni singolo lotto funzionale di intervento, al Settore V.I.A. del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo;

8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

9. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

10. di allegare al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, il parere urbanistico-edilizio espresso da parte del Comune di Fossano con nota n.1641 del 18.01.05;

11. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

13. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Allegato (omissis)

36

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 4-4565/2005 del 10/1/2005 - (Codice pratica: A/825)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 4-4565/2005 del 10/1/2005 - (Codice pratica: A/825)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Avataneo Pierantonio con sede in Via Regione Tetti Faule, 48 - 10041 Carignano (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Po in Comune di Carignano per uso irriguo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea e la media continua non superino i 1,511s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Carignano distinti in Catasto dal Foglio 33 Particelle nn. 43-44-46-66-119 aventi la superficie complessiva di H. a 1.44.78; (omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

37

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 112-63876 del 22.2.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 112-63876 del 22.2.2005.

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi la Geogreen SpA, con sede legale in Lallio (BG) Via Provinciale, n. 36 (omissis) subentra, alla Società Elettrica Radici S.p.A. con sede in Bergamo Via Verdi n. 21, (omissis) ed é riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico da Dora Riparia in Comune di Susa (Posiz. 155/10), in misura di mod. max 120 e mod. medi 108 per produrre sul salto di m. 28,10 metri la potenza nominale media di 2975,29 kW, assentita con D.P.G.R. n. 8261 del 25/9/1985.

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dal citato D.P.G.R. n. 8261 del 25/9/1985.

2) L'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti é a carico della Geogreen S.p.A.

(omissis)

38

Provincia di Torino

Prat. 10/97. Costruzione del Ponte Masselli sul torrente Germanasca per il collegamento dalla S.P. 166 della Val Chisone con la S.P. 169 della Val Germanasca in Comune di Pomaretto. Determinazione di esproprio finale. Determinazione n. 3-46991/2005 del 9 febbraio 2005 del Dirigente del Servizio Espropriazioni

Il Dirigente del servizio espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è pronunciata l'espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione dell'opera indicata in premessa:

Comune di Pomaretto:

Lanzavecchia Lorenzo Maria (omissis) n.pp. 4 Fg. 21 mapp. 590 ex 396 partita 3079 mq. 151;

Bertalotto Italo (omissis) e Grill Iolanda in Bertalotto n.pp. 5 Fg. 21 mapp. 594 ex 431 partita 3097 mq. 12;

Lanzavecchia Lorenzo Maria (omissis) n.pp. 6 Fg. 21 mapp. 576 ex 31 partita 3079 mq. 89;

Ribet Ruben (omissis) n.pp. 7 Fg. 21 mapp. 585 ex 391 partita 4047 mq. 224;

Marchetti Ivonne in Lanzavecchia (omissis), Richiardone Erminia Ved. Marchetti (omissis) n.pp. 8 Fg. 21 mapp. 582 ex 61 partita 4145 mq. 3

Ribet Enrica in Chiavazza (omissis) n.pp. 9 Fg. 21 mapp. 578 ex 58 partita 2761 mq. 487;

Ribet Ruben (omissis) n.pp. 10 Fg. 21 mapp. 589 ex 393 partita 4047 mq. 2;

Marchetti Giovanni (omissis) n.pp. 13 Fg. 21 mapp. 534 partita 4144 mq. 249; Ribet Ruben (omissis) n.pp. 14 Fg. 21 mapp. 584 ex 167 partita 4047 mq. 73;

Art. 2

La Provincia di Torino notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, provvederà in termini di urgenza alla registrazione e alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le vulture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione.

Art. 3

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Pomaretto.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 5

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Tonetti

39

Provincia di Torino

Prat. 10/97. Costruzione del Ponte Masselli sul torrente Germanasca per il collegamento dalla S.P. 166 della Val Chisone con la S.P. 169 della Val Germanasca in Comune di Pomaretto. Determinazione di esproprio finale. Determinazione n. 4-47654/2005 del 09 febbraio 2005 del Dirigente del Servizio Espropriazioni.

Il Dirigente del servizio espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è pronunciata l'espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione dell'opera indicata in premessa:

Comune di Pomaretto:

Rostan Elsa Ved. Lageard (omissis) n.pp. 1 F. 15 mapp. 714 ex 595 partita 4520 mq. 793 - n.pp. 2 F. 15 mapp. 726 ex 701 partita 4520 mq. 70 - n.pp. 17 F. 15 mapp. 721 ex 598 partita 4520 mq. 74 - n.pp. 18 F. 15 mapp. 720 ex 597 partita 4520 mq. 26 - n.pp. 19 F. 15 mapp. 717 ex 596 partita 4520 mq. 37 e F. 15 mapp. 718 ex 596 partita 4520 mq. 12;

Pascal Amato Beniamino (omissis) e Pascal Arnaldo (omissis) n.pp. 15 F. 15 mapp. 724 ex 692 partita 2933 mq. 4

Art. 2

La Provincia di Torino notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, provvederà in termini di urgenza alla registrazione e alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione.

Art. 3

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Pomaretto.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 5

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Laura Donetti

40

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà sociale. L.R. n. 6-16549/2005 L.R. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Valmon s.c.s. a r.l.", con sede legale in Poirino (TO), Via Pralormo n. 21/9. Cancellazione dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di cancellare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B, la Cooperativa Sociale "Valmon s.c.s. a r.l.", con sede legale in Poirino (TO), Via Pralormo n. 21/9.

2. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata per estratto sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 18/94 e s.m.i..

Torino, 26 gennaio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

41

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà sociale n. 7-16511/2005. L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "AIEM c.s. a r.l.", con sede legale in Torino, Via Piffetti n. 48. Cancellazione dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di cancellare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B, la Cooperativa Sociale "AIEM c.s. a r.l.", con sede legale in Torino, Via Piffetti n. 48.

2. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata per estratto sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 18/94 e s.m.i..

Torino, 26 gennaio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

42

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà sociale n. 8-16787/2005. L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Praie Progetto Lavoro s.c.s. a r.l.", con sede legale "Salerano (TO)", Località, Cascine Praie. Cancellazione dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di cancellare, per le motivazioni espresse in premessa dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali" sezione B la Cooperativa Sociale Tram Progetto Lavoro s.c.s. a r.l." con sede legale in Salerano (TO), Località Cascine Praie.

2. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12, e pubblicata per estratto sul B. U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 18/94 e s.m.i..

Torino, 26 gennaio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

43

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà sociale n. 9-16797/2005. L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Aguaplano s.c.s. a r.l.", con sede legale in Orbassano (TO), Via Milano n. 5/3. Cancellazione dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di cancellare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B, la Cooperativa Sociale Aguaplano s.c.s. a r.l., con sede legale in Orbassano (TO) Via Milano n. 5/3.

2. Il presente provvedimento non, comportando spese non assume rilevanza contabile

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata per estratto sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 18/94 e s.m.i..

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

44

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà sociale n. 10 - 20840/2005. L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "A.MICLCANI Società Cooperativa Sociale a r.l.", con sede legale in Torino, Via Spalato n. 63/D. Iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di iscrivere la Cooperativa Sociale "A.MICLCANI Società Cooperativa Sociale a r.l.", con sede legale in Torino Via Spalato n. 63/D, alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B (cooperative la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate);

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile;

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata per estratto sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 26 gennaio 2005

Il Presidente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

45

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà sociale n. 21-45218/2005. L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Una proposta di Liberazione c.s. a r.l.", con sede legale in Susa (TO), Str. Mattie 2 bis. Cancellazione dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di cancellare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla sezione provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B, la Cooperativa Sociale "Una proposta di liberazione c.s. a r.l.", con sede legale in Susa (TO), Str. Mattie n. 2 bis.

2. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata per estratto sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 18/94 e s.m.i..

Torino, 15 febbraio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

46

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore VII - Servizio Risorse Idriche

Ordinanza n. 28 del 3 marzo 2005

Il Dirigente

Premesso che:

- con domanda in data 10/04/2003 (ns. prot. n. 17965 del 14/04/2003) la ditta Easywash s.r.l. (omissis) ha chiesto la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte tramite n. 1 pozzo, in Comune di Piedimulera, località Cartiera, ad uso produzione di beni

e servizi (autolavaggio), con le seguenti caratteristiche: portata massima l/s 1,33; portata media annua l/s 0,16; volume massimo annuo m³ 876,00;

- con determinazione n. 345 del 20/10/2003 è stata rilasciata autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
- con nota in data 16/01/2004 la ditta richiedente ha trasmesso la relazione finale ed il progetto esecutivo;
- con determinazione n. 44 del 02/03/2004 è stata rilasciata, per la durata di un anno, licenza di attingimento di acque sotterranee;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 10 comma 2 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., in senso favorevole.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

ordina

- il deposito della sopracitata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 17/03/2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- l'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 17/03/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Piedimulera.

- la convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07/08/1990 n. 241, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno Mercoledì 04/05/2005 alle ore 10:30 presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza è pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nel sito Internet della Regione Piemonte alla sezione "Atti di altri Enti - Annunci Legali e Avvisi"; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della presente ordinanza.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorri Fabrizio.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

47

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore VII - Servizio Risorse idriche

Ordinanza n. 31 del 08/03/2005

Il Dirigente

Vista la domanda in data 12/03/2004 (ns. prot. n. 13109 del 15/03/2004) della ditta Metalbrass s.r.l. (omissis), intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte tramite n. 1 pozzo, in Comune di Omegna, ad uso produzione di beni e servizi, con le seguenti caratteristiche: portata

massima l/s 4,00; portata media annua l/s 0,08; volume massimo annuo m³ 2.534,40.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 10 comma 2 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., in senso favorevole.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

ordina

- il deposito della sopracitata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 17/03/2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- l'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 17/03/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Omegna.

- la convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07/08/1990 n. 241, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno Mercoledì 04/05/2005 alle ore 11:30, presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza è pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nel sito Internet della Regione Piemonte alla sezione "Atti di altri Enti - Annunci Legali e Avvisi"; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della presente ordinanza.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorri Fabrizio.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

48

Provincia del Verbano Cusio Ossola Modifica Calendario IPPC

Si rende noto che è stata pubblicata all'Albo della Provincia del Verbano Cusio Ossola la Determinazione Dirigenziale n. 128 del 28/02/2005 relativa alla modifica del calendario delle scadenze per la presentazione dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 372 del 4/08/1999 che risulta così variato:

Codice IPPC	Descrizione attività IPPC	Scadenza
6.1	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta e carta e di carta e cartoni	28/02/2005
2.5	Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi	29/04/2005
3.	Industria dei prodotti minerali.	14/07/2005
4.	Industria chimica.	12/08/2005
5.	Gestione dei rifiuti.	16/11/2005

2.	Produzione e trasformazione dei metalli.	15/12/2005
6.	Altre attività.	15/12/2005

Il Dirigente
Mauro Proverbio

49

Provincia di Vercelli

**Determinazione del Dirigente del settore Pianificazione
Territoriale n. 633 del 16.02.2005**

Il Dirigente Responsabile
(omissis)
determina

1) Di riconoscere, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, il subingresso della società Basikdue S.p.A. con sede in Fraz. Materassi n. 22 del Comune di Bonvicino (CN) alla titolarità della concessione di derivazione dal fiume Sesia a mezzo del canale di restituzione della Ditta Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A., nei Comuni di Varallo e Quarona moduli medi 64 e massimi 75 dal Fiume Sesia con opere di presa nel Comune di Varallo e di restituzione nel Comune di Quarona per produrre, attraverso il salto di metri 27,46, la potenza nominale media di 1.723 kW da trasformarsi in energia elettrica, assentita alla Ditta Fibro S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n. 34725 del 12.08.2003

2) Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte nel disciplinare di concessione n. 33914 di repertorio sottoscritto l'8 agosto 2003 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 34725 del 12.08.2003, nel disciplinare sottoscritto in data 08.01.1988 regolante la concessione originaria di cui alla D.G.R. n. 47 - 27591 del 28.03.1989, nonché nel precedente disciplinare integrativo e modificativo n. 32547 sottoscritto in data 26.05.1998 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 14888 del 01.07.1998;

3) Di imporre a carico della Ditta Basikdue S.p.A. l'onere dei canoni e sovracani di concessione rimasti eventualmente insoluti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ed al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per le rispettive competenze.

Il Dirigente Responsabile del Settore
Giorgetta J. Liardo

50

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione risorse territoriali - Servizio Risorse idriche

**Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione
Risorse Territoriali n. 6142 del 14.12.2004**

Il Dirigente Responsabile
(omissis)
determina

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta Galletti Alessandro con sede in Via Pasquaro, 20 del Comune di Varallo il rinnovo della licenza di attingimento di lt/sec. 0,5 massimi e lt/sec. 0,03 medi d'acqua dal rio Fossa Grande in località Valmaggia del Comune di Varallo da utilizzarsi

per scopi agricoli di cui alla precedente determinazione n. 192 del 15.01.2004.

(omissis)

Il Responsabile del Settore Pianificazione
Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

51

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione risorse territoriali - Servizio Risorse idriche

Determinazione del Dirigente n. 203 del 18.01.2005

Il Dirigente Responsabile
(omissis)
determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 06.12.2004, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Newform SpA, con sede legale in Via Marconi, 25/a del Comune di Serravalle Sesia (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea freatica in Comune di Serravalle Sesia, lt/sec 4,0 massimi cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 126.144 da utilizzare per scopi igienico-sanitari.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di euro 105,76 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 18 della Legge 05.01.1994 ed a termini della determinazione n. 294 del 23.10.2003, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25.02.1997 n. 90.

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino", oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche";

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore Pianificazione
Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

Estratto del disciplinare n. 34209 del 21.02.2005

Art. - 8 - riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 14.

52

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

Domanda per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Orco - ditta Cave di Tina srl

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la ditta Cave di Tina srl, con sede in Cuorgnè (TO), via Fratelli Rosselli, 68, (omissis), in data 01 febbraio 2005, ha presentato a questo Settore domanda, con uniti elaborati tecnici, per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Orco, in territorio del Comune di Lusigliè (TO), per mc. 8.541,42.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni a questo Settore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

53

Regione Piemonte

Avviso - Pubblicazione ai sensi della D.G.R. 44-5084 del 14.01.2002. Estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Talloria nei Comuni di Serralunga d'Alba e Montelupo Albese

Il Responsabile del Settore

Visto il progetto riguardante l'intervento di manutenzione mediante estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Talloria nei Comuni di Serralunga d'Alba e Montelupo Albese (CN), presentato dalla Ditta D.M.T. di Battagliano Luigi & C. snc con sede in Diano D'Alba, Via Carzello 2;

Considerato che l'intervento rientra nelle attività finalizzate agli interventi di manutenzione idraulica del torrente;

visto il R.D. n. 523 del 25/07/1904 art. 97, la legge n. 183/1989, la legge n. 37/1994, la Circolare 8/EDE Presidente G.R., il D.P.C.M. 24/05/2001, la D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002

dispone

che gli elaborati del progetto in argomento siano depositati presso il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo per la durata di 15 gg.

consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prendere visione dalle ore 9 alle 12 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate entro 15 gg. dalla data di pubblicazione, direttamente al Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico, C.so Kennedy 7/bis 12100 Cuneo.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

54

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Campiglia Cervo (Biella)

Avvio di procedura di approvazione della classificazione acustica

Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000 in merito alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustica;

Il Responsabile del Servizio

avvisa

Che con Deliberazione di Giunta n. 34 del 15.11.2002 è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica;

che gli atti sono visibili presso il Servizio Tecnico del Comune di Campiglia Cervo il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;

che osservazioni e proposte sono consentite entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Umberto Ramella, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Campiglia Cervo;

Prot. n. 538 Num. Reg. Pubbl. 61

Campiglia Cervo, 4 marzo 2005

Il Sindaco
Adriana Bava

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione di cava e di sistemazione ambientale in Loc. S. Lorenzo nel Comune di Valdieri. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 11 Gennaio 2005 il Sig. Aimo Giuseppe, nato a Magliano Alpi il 29.04.1944, in qualità di amministratore delegato della Società Carbocalcio S.p.A., con sede in Valdieri (CN), Fraz. S. Lorenzo, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di coltivazione di cava e sistemazione ambientale in Loc. S. Lorenza nel Comune di Valdieri (prot. generale di ricevimento n. 609 in data

05.01.2005; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 11.01.2005 con n. ord. 01/VAL/2005).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 29.12.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Fabrizio Cavallo, Dirigente del Settore Risorse Idriche; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Risorse Idriche
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione e recupero ambientale di cava in località Rocchetta nel Comune di Villanova Mondovì. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 09 Febbraio 2005 il Sig. Giuggia Mario, (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della Società Giuggia Costruzioni s.n.c., con sede in Villanova Mondovì, via Cave 28, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto per la coltivazione e recupero ambientale di cava nel Comune di Villanova Mondovì (prot. generale di ricevimento n. 6406 in data 07.02.2005; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 09.02.2005 con n. ord. 05/VAL/2005).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 04.02.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente del Settore Risorse Idriche; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Risorse Idriche
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione e recupero ambientale di cava in località Rocchetta nel Comune di Villanova Mondovì. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 09 Febbraio 2005 il Sig. Blengini Pierfranco, (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della Società SAISEF S.p.A., con sede in Mondovì, via Vittorio Veneto 4, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto per la coltivazione e recupero ambientale di cava nel Comune di Villanova Mondovì (prot. generale di ricevimento n. 6407 in data 07.02.2005; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 09.02.2005 con n. ord. 06/VAL/2005).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 04.02.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente del

Settore Risorse Idriche; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Risorse Idriche
Fabrizio Cavallo

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i.. Progetto di "centrale idroelettrica sul Rio Rasiga e sul Rio Dagliano nei Comuni di Bognanco (VB) e Domodossola (VB)" presentato dalla Società S. Andrea Deseno S.r.l. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 24/02/2005 il Rag. Gianmarco Scalabrino, in qualità di Amministratore Unico della Società S. Andrea Deseno S.r.l. con sede in Villadossola, via S.Bartolomeo n. 40, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "centrale idroelettrica sul Rio Rasiga e sul Rio Dagliano nei Comuni di Bognanco (VB) e Domodossola (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. presentate al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0008447 del 24/02/2005).

Contestualmente, i proponenti hanno dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" pubblicato in data 23/02/2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 24/02/2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i.. Progetto di "Impianto idroelettrico con derivazione dal Torrente S.Carolo nel Comune di Ornavasso (VB)", presentato dalla Ditta Le Rogge S.r.l. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 18/02/2005 il Sig. Zucchi Stefano, (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Le Rogge S.r.l. con sede legale in Ornavasso (VB), via Al Boden n. 11 ha depositato, presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciale - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "Impianto idroelettrico con derivazione dal Torrente S.Carolo nel Comune di Ornavasso (VB)" allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, VII Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0007459 del 18/02/2005) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i..

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Autorità competente in materia di V.I.A. (ex.L.R.40/98)
- Organo Tecnico Provinciale

Progetto di "Impianto di Termovalorizzazione delle frazioni combustibili da RSU, RSAU e Rifiuti Speciali non pericolosi" in Comune di Livorno F.ris - Fraz. Garavoglie. Categoria progettuale n. 6, Allegato A2, L.R.40/98. PropONENTE: Società Foster Wheeler Italiana S.p.a. con sede in Corsico (MI), Via S. Caboto n. 1. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 14 Dicembre 1998, n. 40

In data 21.02.05 la Società Foster Wheeler Italiana spa con sede in Corsico (MI), Via S.Caboto n.1, ha presentato presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, (Servizio V.I.A. - Settore Pianificazione Risorse Territoriali), Via S. Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998, copia degli elaborati di progetto allegati alla domanda di Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al Progetto di "Impianto di Termovalorizzazione delle frazioni combustibili da RSU, RSAU e Rifiuti Speciali non pericolosi" in Comune di Livorno F.ris - Fraz. Garavoglie, presentata alla Provincia di Vercelli - Autorità Competente in materia di VIA, (prot. di ricevimento n. 6355 del 21.02.2005), ai sensi dell'art.12, comma 1, L.R.40/98. Il Progetto rientra nella categoria progettuale n.6, Allegato A2, L.R. 40/98 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, ecc...".

Il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 02.03.2005".

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti (da Lunedì a Giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00), per 45 giorni a partire dal 02.03.2005.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di Deposito Progetti nel termine di 45 giorni e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dal 02.03.2005, fatto salvo quanto previsto dall'art.12, comma 6 e all'art.14, comma 5 della L.R. 40/98.

Ai sensi dell'art.4 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è il Dott. Gabriele Varalda, Direttore del Settore Tutela Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi al Servizio V.I.A. - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - della Provincia di Vercelli, tel. 0161/590382.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile dell'Organo Tecnico Provinciale
Direttore di Settore
Giorgetta J. Liardo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94 Procedimento: Richiesta di nulla osta per un

attraversamento in cavo interrato del Rio Torto, nel Comune di Verzuolo, con linea elettrica a 15 kV

Data di avvio: 14 febbraio 2005.

N. protocollo dell'istanza: 7564/25.6.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90. Procedimento: Comune di Sambuco - Realizzazione di un ponticello sul Rio Bianco ed opere accessorie

Data di avvio: 22/02/2005.

N. di protocollo dell'istanza: 9382.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 120.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica

Avviso di avvio del procedimento. Proposta di Modificazione all'Accordo di programma riguardante la sede degli istituti di ricerca nell'ambito del complesso di Villa Gualino nel Comune di Torino

Data di Avvio del procedimento: 14.3.2005

Istanza: presentata dal Consorzio Villa Gualino il 3 .11.2004

Termini per la conclusione del procedimento: entro il 30 giugno 2005-

Responsabile del procedimento: Arch. Claudio Fumagalli
Dirigente del Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Regione Piemonte Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica Corso Bolzano 44, primo piano Torino, dalle ore 10 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì

Termine per la presentazione di memorie scritte: 20 giorni dalla pubblicazione sul BUR dall'avviso di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Fumagalli

Regione Piemonte - Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica

Avviso di avvio del procedimento. Proposta di modificazione all'Accordo di Programma relativo al PR.IN. "Spina 2 - Framtek - Lancia"

Data di Avvio del procedimento: 16.2.2005

Istanza: a seguito determinazione del Collegio di Vigilanza della seduta del 7 settembre 2004

Termini per la conclusione del procedimento: entro il 30 novembre 2005-

Responsabile del procedimento: Arch. Claudio Fumagalli Dirigente del Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Regione Piemonte Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica Corso Bolzano 44, primo piano Torino, dalle ore 10 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì

Termine per la presentazione di memorie scritte: 20 giorni dalla pubblicazione sul BUR dall'avviso di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Fumagalli